

Comune di Ragogna

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



(ADEGUAMENTO AL PPR E NDA)

Parole barrate: sopresse.
Parole sottolineate: inserite.

Modifiche e integrazioni di PRGC variante 17 (Nda): senza fondino.
Modifiche e integrazioni di PRGC variante 17 (PPR): fondino grigio.

NORME DI ATTUAZIONE.

Testo di base aggiornato a variante 14.

INDICE

Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)	3
Art. 2	Elaborati del PRGC	3
Art. 3	Indici urbanistici	3
Art. 4	Indici edilizi	4
Art. 5	Utilizzazione degli indici	9
Art. 6	Modalità di attuazione del PRGC	9
Art. 7	Perimetri e modalità attuative dei PRPC	10

Titolo II° NORME DI ZONA

Art. 8	Norme sulle destinazioni d'uso, parcheggi stanziali e di relazione comuni alle zone omogenee A e B	12
Art. 9	Zona A - di interesse storico <i>e monumentale</i>	14
Art. 10	Zona A0 - di interesse tipologico ambientale	15
Art. 11	Zona B1 - dell'edilizia di matrice rurale	17
Art. 12	Zona B2 - dell'edilizia intensiva	18
Art. 13	Zona B3 - dell'edilizia estensiva e di completamento residenziale	19
Art. 14	Zona BO - verde privato connesso alle zone residenziali	20
Art. 14 bis	(Soppresso)¹	20
Art. 15	Zona D2 - zone produttive di nuovo impianto	21
Art. 16	Zona D3 - insediamenti produttivi sparsi	23
Art. 16 bis	Zona D3/n - insediamenti produttivi sparsi con prescrizioni speciali	25
Art. 17	Zona E2 - ambiti boschivi	26
Art. 18	Zona E4 - di interesse agricolo-paesaggistico	27
Art. 19	Zona E6 - di interesse agricolo	29
Art. 20	Zona E7 - di interesse agricolo prossima alle zone residenziali	32
Art. 21	Zona F - ambito paesaggistico di rilevante interesse ambientale del lago di Ragogna	34
Art. 22	Zona G4 - per attività turistico ricettive	35
Art. 23	Zona S - per attrezzature e servizi	36
Art. 23 bis	Zona SP - per servizi privati di interesse pubblico	38

Titolo III° ALTRE NORME

Art. 24	Viabilità stradale - fasce di rispetto stradale	39
Art. 25	Piste ed itinerari ciclabili	40
Art. 26	Attrezzature di servizio stradali	40
Art. 27	Recinzioni e accessi carrai	41
Art. 28	Fasce e distanze di rispetto sanitario ed infrastrutturale	41
Art. 29	Area fluviale - Corsi d'acqua e relative fasce di rispetto	42
Art. 30	Disciplina degli allevamenti zootecnici	43
Art. 31	Impianti tecnologici	43
Art. 31 bis	Stazioni radio base per telefonia mobile e/o radiotrasmissione	44
Art. 32	(Soppresso)	44
Art. 33	Sicurezza geologico-sismica	44
Art. 34	Siti di interesse storico, ambientale o naturale (Soppresso)	46
Art. 35	Aree di pericolosità idrogeologica indicate dal Piano Stralcio per l'assetto del bacino del fiume Tagliamento ²	47
Art. 36	<u>Morfotipi</u>	47
Art. 37	<u>Tutele paesaggistiche e ambientali</u>	47
Art. 38	<u>Lago e fasce di tutela paesaggistica</u>	49
Art. 39	<u>Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e fasce di tutela paesaggistica</u>	49
Art. 40	<u>Territori coperti da foreste e boschi</u>	50
Art. 41	<u>Ulteriori contesti</u>	50

ALLEGATI

ALLEGATO A Tabella Parcheggi D/H.

ALLEGATO B Tabella Distanze dall'abitato per gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo.

ALLEGATO C Schede delle zone A0.

ALLEGATO D Zona A.

¹ Articolo soppresso con la variante n. 10 (eliminate tutte le zone C)

² Articolo aggiunto con la Variante 14

Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC).

1. Il territorio del Comune di Ragogna è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni e ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale, di seguito denominato PRGC.
2. Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale è disciplinata dalle prescrizioni del PRGC e dalle presenti Norme di Attuazione, dalle norme del Regolamento Edilizio, dalla Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.
3. ~~L'entrata in vigore del PRGC comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni del Piano, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. (Soppresso).~~
4. Il mutamento di destinazione d'uso anche senza opere è comunque vincolato al rispetto delle destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.

ART. 2. ELABORATI DEL PRGC.

1. Il PRGC del Comune di Ragogna è costituito dai seguenti elaborati:

FASCICOLI

Relazione di Analisi

~~Assetto del comparto produttivo / tav. all. - Localizz. insediamenti 1/10000~~

Relazione di progetto; / Relazione sulla flessibilità

- a)** Norme di attuazione;

TAVOLE GRAFICHE

~~1 - Assetto paesaggistico 1/10.000~~

- b)** ~~2- Vincoli sanitari e infrastrutturali 1/ 7.500;~~

~~3- Vincoli paesaggistici 1/ 7.500~~

- c)** Beni e tutele 1/ 5.000:

1) Generale nord;

2) Generale sud;

~~4- Tipologia insediativa 1/ 5.000~~

~~4 bis- Aree edificate 1/ 7.500~~

~~5- Aree servite dalle reti di urbanizzazione 1/ 7.500~~

~~5 bis- Aree urbanizzate 1/ 7.500;~~

~~6- Aree urbanizzate e non edificate 1/ 7.500~~

- d)** ~~6 bis- Aree edificate ed urbanizzate 1/ 7.500;~~

~~7- Dotazione di aree per servizi e proprietà pubbliche 1/ 7.500~~

- e)** ~~8- Elementi strutturali del territorio / Strategie del Piano 1/ 7.500;~~

- f)** ~~9- Sintesi delle previsioni del Piano 1/ 5.000;~~

~~10- Verifica degli standard 1/ 7.500~~

~~Azzonamento e viabilità 1/ 5.000~~

- g)** Zonizzazione 1/ 5.000:

1) Generale nord;

2) Generale sud.


2. ~~Secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1° lett. e) della L.R. 52/91 ai fini della valutazione di compatibilità ambientale delle previsioni di Piano, il // PRGC è corredato dallo studio geologico di zonizzazione in prospettiva sismica del territorio comunale redatto dal dott. Gianluigi Ziraldo del Consorzio della Comunità Collinare del Friuli nel maggio 1997 secondo le prescrizioni dell'art. 9 bis della Legge Regionale 9 maggio 1988 n. 27 così come modificato dall'art. 3 della L.R. 15/92 e successivi aggiornamenti e integrazioni.~~

ART. 3. INDICI URBANISTICI.

1. Gli indici urbanistici utilizzati nel PRGC sono i seguenti:
 - a) ST - superficie territoriale:**
 La superficie territoriale interessa le aree la cui attuazione è subordinata ad intervento pianificatorio preventivo (PRPC).
 La superficie territoriale è costituita dalle aree individuate dal perimetro del PRPC comprendente anche le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie all'insediamento, qualora indicate nelle tavole di azionamento o prescritte parametralmente dalle presenti norme di attuazione.
 La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).
 - b) SF - superficie fondiaria:**
 La superficie fondiaria interessa un'area a destinazione omogenea da attuarsi con intervento diretto, successivo, o meno, ad intervento pianificatorio preventivo.
 La superficie fondiaria è costituita dalla superficie di pertinenza degli edifici, comprensiva del verde attrezzato e dei parcheggi a servizio delle abitazioni.
 La superficie fondiaria si calcola sottraendo alla superficie territoriale (**ST**) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione ad essa pertinenti.
 La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
 - c) IT - indice di fabbricabilità territoriale:**
 L'indice di fabbricabilità territoriale rappresenta il massimo volume edificabile per unità di superficie territoriale.
 L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).
 - d) IF - indice di fabbricabilità fondiaria:**
 L'indice di fabbricabilità fondiaria rappresenta il massimo volume edificabile per unità di superficie fondiaria.
 L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).
 - e) Q - rapporto di copertura:**
 Il rapporto di copertura rappresenta la superficie massima copribile, o coperta, per unità di superficie fondiaria.
 Il rapporto di copertura esprime il rapporto percentuale, calcolato in metri quadrati per metro quadrato (mq/mq), tra la superficie coperta (**SC**) e la superficie fondiaria (**SF**).
2. Gli indici territoriali si applicano nei piani attuativi (PRPC) di iniziativa pubblica e privata.
3. Gli indici fondiari si applicano per l'edificazione dei singoli lotti edificabili in base alle Norme di zona stabilite dal PRGC e, in caso di piani attuativi, secondo le norme in essi stabilite.

ART. 4. INDICI EDILIZI.

1. Gli indici edilizi utilizzati nel PRGC sono i seguenti:
 - **H - altezza**
~~L'altezza di un fabbricato è l'altezza massima consentita per l'edificazione.
 L'altezza di un fabbricato o dei singoli corpi di fabbrica che lo costituiscono viene calcolata come differenza tra la quota media del profilo naturale del terreno e la linea di intersezione tra il piano verticale esterno della facciata e l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio.
 Quando il solaio di copertura è inclinato ed il punto più alto dello stesso supera, all'intradosso, i ml 2,40 dalla quota di calpestio dell'ultimo solaio orizzontale, l'altezza si misura nel punto medio.~~



Al di sopra dell'altezza massima potranno emergere solamente le antenne, i parafulmini ed i cosiddetti volumi tecnici (vani scala, vani ascensore, silos, camini, ecc.).

- **SC - Superficie coperta**

La superficie coperta è l'area risultante dalla proiezione, sul piano orizzontale, di tutte le parti costruite dell'edificio, con esclusione:

- delle parti aggettanti fino a ml 1,50;
- dei balconi aperti su almeno due lati contigui;
- degli sporti di gronda e delle pensiline fino a un massimo di ml 2,00.

I porticati e le tettoie di qualsiasi misura concorrono alla determinazione della superficie coperta.

- **SU - superficie utile**

La superficie utile è costituita dalla somma delle superfici, al netto delle pareti perimetrali, di tutti i piani dell'edificio. Vanno escluse da tale computo le superfici destinate a porticati, balconi e logge aperti, locali tecnici (centrali termiche, elettriche, locali motore per ascensori, vani scale condominiali) autorimesse, cantine, locali interrati privi di luce diretta e sottotetti non abitabili aventi altezza media inferiore a ml 1,70.

- **V - volume**

Il volume di un fabbricato si determina moltiplicando la superficie coperta SC per l'altezza H.

I porticati e le tettoie, addossati agli edifici residenziali con uno o due lati, ed aperti sugli altri lati, non verranno conteggiati ai fini del calcolo del volume.

Il volume corrispondente al timpano di copertura si calcola con riferimento alle norme per la determinazione dell'altezza del fabbricato come descritte al precedente punto H.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.

I volumi tecnici (canne, camini, cabine ascensori, autoclavi ecc.) sono esclusi dal computo del volume.

- **D - distanze**

Le distanze vanno misurate in proiezione orizzontale a partire dalla proiezione a terra della superficie coperta SC.

Le parti aggettanti oltre ml 1,50 verranno conteggiate ai fini della distanza.

DS = distanza dalle strade, intendendosi come ciglio stradale il limite degli spazi pubblici esistenti e previsti;

DC = distanza dai confini, intendendosi come confini quelli di proprietà;

DF = distanza dai fabbricati, si intende tra le proiezioni a terra delle parti fuori terra dei fabbricati definite dalla superficie coperta.

a) Altezza dell'edificio (H):

È la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata. (LR).

L'altezza dell'edificio (H) si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, sino alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:

1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla

misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;

- 2)** coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
- 3)** coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;
- 4)** manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio. (DPREG).

Nei casi in cui il terreno si trovi a quota inferiore a quella stradale e la distanza dalla strada è inferiore a m 10:

- 1)** se il dislivello è inferiore a m 1 l'altezza è riferita alla quota media della strada;
- 2)** se il dislivello è superiore a m 1 l'altezza è riferita alla media fra le due quote.

Se il terreno non viene sistemato o viene sistemato a una quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici, nell'altezza non è calcolata la differenza tra il terreno non sistemato o sistemato alla quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici e il piano di calpestio degli edifici minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica.

b) Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu):

È la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale. (LR).

L'altezza utile dell'unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto e nel caso di:

- 1)** travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;
- 2)** locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla legge regionale 44/1985 a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;
- 3)** locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti. (DPREG).

c) Distanza da confine:

È la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

d) Distanza da fabbricati:

È la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un edificio fino al perimetro della superficie coperta di altro edificio.

e) Distanza da strada:

È la distanza minima in proiezione orizzontale dal ciglio stradale fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

f) Edificio:

È costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

g) Elementi costitutivi dell'edificio:

Sono fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.

h) Parete:

È ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. La parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.

i) Sagoma dell'edificio:

È la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.

l) Superficie accessoria (Sa):

È la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi (le pareti interne) (LR), gli squinci, i vani di porte e finestre.

m) Superficie coperta (Sc):

È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali, escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggiali;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della legge regionale 19/2009;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009. (LR).

Il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggiali;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della legge regionale 19/2009;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009. (DPREG).

n) Superficie per parcheggi (Sp):

È l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. (LR).

Il calcolo della superficie per parcheggio (Sp) si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. (DPREG).

Per parcheggio previsto da indice di zona:

1) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;

2) il numero di posti auto non intero è arrotondato all'unità superiore;

3) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;

4) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera altra a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;

5) è computabile l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, e anche l'area di accesso se destinata a servizio esclusivo del parcheggio medesimo;

6) se rapportato al volume è rapportato al volume utile;

7) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.

Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.

o) Superficie utile (Su):

È la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie. (LR).

Il calcolo della superficie utile (Su) si effettua al netto pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa degli ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici. (DPREG).

p) SV - Superficie di vendita (Sv):

La superficie di vendita è l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.

L'indice di superficie di vendita non vale per le attività di cui alla legge regionale **29/2005**, articolo 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.

g) Unità immobiliare:

È ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.

r) Volume geometrico:

È il volume corrispondente alla sagoma fuori terra dell'edificio.

s) Volume tecnico (Vt):

È il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

t) Volume utile (Vu):

È il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

u) Unità funzionale:

È un edificio.

Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.

2. Nel caso in cui le Norme di zona indichino il rispetto di ml. 10,00 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, salvo diversa esplicita prescrizione, si intenderà che la prescrizione dovrà essere applicata con riferimento a tutti gli edifici, purché abbiano altezza superiore a ml. 3,00, ancorché facenti parte della medesima proprietà.

Salvo diversa previsione del PRGC, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento nel contesto urbanistico quali, ad esempio:

a) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggiali e balconi aggettanti fino alla profondità massima 2 metri;

b) logge e porticati liberi, androni, bussole e verande;

c) rampe e scale aperte;

d) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

e) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;

e) tettoie, pensiline e pergolati.

3. Salvo diversa, esplicita, prescrizione delle Norme del presente PRGC, dei piani attuativi o delle leggi vigenti, è consentita la costruzione a confine di proprietà nei modi previsti dal Codice Civile (articoli **874-876-877**)¹.

¹ art. 874 - Comunione forzosa del muro sul confine,
art. 876 - Innesto nel muro sul confine

ART. 5. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.

1. Gli indici di Piano rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell'area, ~~e del lotto di pertinenza.~~
2. Le possibilità edificatorie si intendono utilizzabili, con le modalità previste dalle presenti Norme, una sola volta, e sono realizzabili anche per fasi funzionali successive.
3. L'utilizzazione totale degli indici urbanistici ed edilizi, riferiti a una superficie o a un edificio, esclude ogni richiesta successiva di costruzione (salvo il caso di demolizione e successiva ricostruzione, e salvo il caso di elevazione degli indici), indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
4. Nei casi in cui gli indici di zona consentano ampliamenti una tantum dei volumi esistenti si dovrà intendere che tale facoltà potrà essere utilizzata; ~~con riferimento al n° di unità immobiliari esistenti alla data di adozione del presente PRGC, da dimostrarsi con le modalità indicate dal 1° comma dell'art. 74¹ della L.R. 52/91.~~ Vale il comma 5.
5. Quando ~~Nei casi in cui~~ le presenti Norme di Attuazione fanno riferimento alla situazione esistente alla data di adozione del PRGC esse vanno interpretate alla luce ~~delle indicazioni grafiche contenute nella cartografia di adozione della Variante n. 5 che si intende aggiornata a tale data dello stato esistente alla data di adozione della variante 5 (27 3 2001).~~
6. La realizzazione di installazioni leggere per l'arredo dei giardini e la fruizione degli spazi aperti privi di strutture in muratura e di serramenti di chiusura la cui dimensione non ecceda 20 mq di superficie e 3 m di altezza non ha rilevanza per quanto attiene alle distanze dai confini ed ai parametri di volumetria o superficie coperta. Sono assimilate a tale tipologia anche le cassette di legno per il gioco di bambini e per il deposito degli attrezzi e delle attrezzature da giardino purché prive di fondazioni e di superficie inferiore a mq 6. Il Comune può prescrivere forme, materiali e colori per armonizzare o schermare le opere rispetto al contesto territoriale.
7. Il volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o comunque previsto dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente essere il volume lordo.
8. Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, fermo restando quanto previsto al comma 7, il volume lordo comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuazione.
9. L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non è presente in un punto seguente una previsione diversa. Nei casi in cui è presente in un punto seguente è applicata la previsione diversa.

ART. 6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRGC.

1. Il PRGC si attua attraverso le seguenti modalità:
 - a) **con procedura indiretta**, attraverso Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o piani attuativi comunali (PAC) di iniziativa pubblica o di iniziativa privata; ~~(LR 52/91 Tit. IV Capo II).~~
 - b) **con procedura diretta**, su atto abilitativo ~~rilascio della concessione, o della autorizzazione, o su denuncia~~, delle opere da eseguirsi secondo le disposizioni e le procedure previste dalle vigenti leggi in materia; ~~(LR 52/91 Tit. VI).~~
 - c) **con procedura convenzionata**, nei casi in cui l'atto abilitativo ~~il rilascio della concessione, o autorizzazione edilizia,~~ venga subordinato a particolari modalità esecutive, alla cessione di aree, alla realizzazione di opere di interesse pubblico, o alla realizzazione di ripristini ambientali.

art. 877 - Costruzioni in aderenza

¹ LR 52 - art. 74 -1. *Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.*

2. L'attuazione del PRGC attraverso la procedura indiretta deve sempre essere estesa ai perimetri indicati dall'azzoneamento del PRGC. Tali perimetri possono essere modificati in relazione alla flessibilità indicata dalla Relazione sulla flessibilità come ammesso dal PRGC o dalla legge.
3. L'attuazione con procedura indiretta è sempre consentita anche quando non sia espressamente prescritta dal PRGC. In tal caso i perimetri dei PRPC potranno essere direttamente proposti dai proponenti.
4. Per modalità di applicazione di norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri. I criteri possono avere solo natura applicativa e non innovativa delle norme.
5. Le leggi, i regolamenti e i piani sovraordinati o di settore aventi efficacia indipendentemente dal PRGC hanno applicazione diretta, senza necessità di adeguamento immediato del PRGC.
6. In lotto di opere esistenti aventi destinazione d'uso non prevista da norme di zona il Comune può subordinare nuova realizzazione e ampliamento al mutamento di destinazione d'uso delle opere esistenti.
7. In caso di crollo, demolizione abusiva o demolizione ordinata dall'autorità per motivi di incolumità di opera di cui è obbligatoria la conservazione: il Comune può permettere la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal PRGC o da piano attuativo, prescrivendo all'occorrenza l'arretramento di fronti o cessione gratuita di area per motivi di viabilità, e la riduzione di altezze e demolizione di accessori dello stesso lotto per armonizzare l'opera con il contesto territoriale, indipendentemente dalle norme di zona. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
8. Il Comune può prescrivere:
 - a) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche relative all'area di intervento;
 - b) il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
9. Recintazione di fondi e colture agrarie costituiscono esercizio normale del diritto di proprietà, e sono libere.
Resta salva l'applicazione di norme specifiche diverse.
10. Gli allevamenti di animali a carattere familiare e/o per autoconsumo:
 - a) costituiscono accessori della residenza;
 - b) sono realizzati e gestiti rispettando:
 - 1) le cautele per l'igiene e la sanità;
 - 2) i limiti di numero di capi e di UBA definiti dal regolamento di polizia rurale.
11. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.
12. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari.
Resta salva l'applicazione di norme specifiche diverse.
13. Un intervento funzionale ad un edificio esistente può essere realizzato anche in una zona limitrofa diversa purché in quest'ultima sia ammesso il tipo di intervento e le opere siano realizzate nella fascia di m 30 dal confine di zona dell'edificio esistente, rispettandosi le norme della zona in cui l'opera è realizzata.
14. Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.

ART. 7. PERIMETRI E MODALITÀ ATTUATIVE DEI PRPC.

1. I piani attuativi indicati dal PRGC con apposito perimetro si intendono come obbligatori e vincolanti nei limiti di flessibilità quantitativa indicata dalla relazione sulla flessibilità.
Restano salve le possibilità di modifica del PRGC ammesse dal PRGC o dalla legge.
2. Nei casi in cui i perimetri comprendano al proprio interno indicazioni di viabilità o altre destinazioni di pubblica utilità la cui realizzazione sia posta a carico del PRPC, il piano attuativo dovrà ridistribuire pro-quota su tutti i proprietari del comparto perimetrato gli oneri ed i benefici derivanti dall'utilizzazione edificatoria dello stesso nel rispetto delle indicazioni azzonative del PRGC, salvo accordi diversi tra i proprietari.
3. I tracciati stradali e le piste ciclabili indicate all'interno dei perimetri dei PRPC andranno rispettati nel senso funzionale dei collegamenti indicati e potranno essere oggetto di aggiustamenti atti a migliorarne la fruibilità.

4. ~~L'attuazione delle aree assoggettate a PRPC dovrà formare oggetto di una progettazione unitaria e potrà anche avvenire attraverso fasi temporali successive dotate di propria autonoma funzionalità.~~
I PRPC possono comunque essere convenzionati e attuati per comparti.
La convenzione per PAC può prevedere il mantenimento della proprietà e della gestione delle opere di urbanizzazione da parte di privati.
5. Il PRPC può modificare il PRGC anche all'esterno del perimetro del PRPC, per adeguare previsioni per aree del PRPC escluse o con il PRPC connesse.
Le modifiche del PRGC mediante PRPC di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune.
Il PRPC modificante la zonizzazione di PRGC è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del PRGC vigente.
6. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di PRPC.

Titolo II° NORME DI ZONA

ART. 8. NORME SULLE DESTINAZIONI D'USO, PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE COMUNI ALLE ZONE OMOGENEE A E B.

1. Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, e delle indicazioni specifiche, di cui agli articoli successivi, nelle zone omogenee **A** e **B** sono consentite, in quanto complementari e compatibili con la finalità eminentemente residenziale delle zone stesse, le destinazioni d'uso sottoelencate:

a) agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, e agrituristica, previa verifica dell'autorità sanitaria;

b) alberghiera;

c) artigianale a basso impatto ambientale, come panificio, pizzeria, rosticceria, gelateria, sartoria, oreficeria, laboratorio artistico, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili;

d) commerciale al dettaglio;

e) direzionale, eccetto dancing, discoteca e sala di gioco d'azzardo;

f) residenziale;

g) servizio o attrezzatura collettiva;

h) servizi di interesse residenziale;

i) viabilità.

La superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale non può superare mq 100, o l'esistente + m² 20 se superiore.

a- destinazioni residenziali

- residenza;

- autorimessa collegate alle residenze;

b- destinazioni accessorie delle funzioni residenziali

- depositi di superficie non superiore alla residenza cui sono funzionalmente collegati;

- serre di limitate dimensioni per coltivazioni hobbistiche;

- voliere, gazebi, pergolati, barbecue;

- piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive per uso privato per il tempo libero;

- cortili, aree verdi, parchi, giardini ecc.;

c- destinazioni complementari delle funzioni residenziali

- attività agricole hobbistiche o per limitate produzioni rapportate alle esigenze familiari;

- piccoli allevamenti di animali da cortile, o ricoveri per animali domestici rapportati alle esigenze familiari e compatibili con le disposizioni sanitarie;

d- destinazioni terziarie e di servizio

- commercio al dettaglio (esercizi commerciali di piccolo e medio dettaglio aventi singolarmente superficie di vendita inferiore a 400 mq);

- depositi e magazzini funzionalmente autonomi;

- ristoranti, bar, alberghi, locande;

- locali di divertimento e di spettacolo compatibili, per tipologia ed afflusso di pubblico, con la destinazione prevalentemente residenziale della zona;

- attività direzionali in genere, uffici pubblici e privati, banche;

- studi professionali;

- servizi e attrezzature pubbliche e/o private di interesse pubblico;

- scuole pubbliche o private;

- sedi ed uffici di associazioni (sportive, culturali, politiche, sindacali, ecc.);

- luoghi di culto ed attrezzature di carattere religioso;

e- destinazioni produttive

- attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali;

- depositi e magazzini di piccole dimensioni collocabili in edifici con tipologia edilizia omogenea a quella residenziale.

2. La compatibilità delle attività diverse dalla residenza presenti, o da realizzare, nelle zone **A** e **B** va considerata, volta per volta, in rapporto ai fattori che rendono tali attività complementari e compatibili con la destinazione residenziale di tali zone, ovvero conflittuali con le stesse in rapporto a vari fattori quali:

a) la generazione di flussi di traffico e le difficoltà di accesso;

- b)** la rumorosità prodotta all'esterno degli edifici;
 - c)** le emissioni di polveri, fumi e di odori in atmosfera;
 - d)** l'esigenza di decoro connessa con le funzioni abitative.
- 2 bis.** In linea generale, nelle zone residenziali, é da escludersi l'insediamento di industrie insalubri, sia di I° che di II° classe, di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS all'articolo 216 del regio decreto 1265/1934.
- 3.** Le attività diverse dalla residenza nelle zone **A** e **B** potranno essere ospitate unicamente in fabbricati aventi tipologia assimilabile a quella degli edifici residenziali. Saranno pertanto da escludersi fabbricati di deposito, laboratorio o destinati ad attività commerciali, aventi tipologia industriale. Non saranno consentiti silos, volumi tecnologici, depositi a cielo aperto di attrezzature o materiali destinati alla lavorazione o alla vendita.
- 4.** (Soppresso).
- 5.** Tutti i progetti relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti delle costruzioni esistenti dovranno indicare appositi spazi per parcheggi stanziali¹ nella misura di **1** mq ogni **10** mc di nuova costruzione o di ampliamento dell'esistente e di ristrutturazione edilizia nel caso di demolizione e ricostruzione.
- 6.** Nel caso di edifici di nuova realizzazione aventi superfici da destinare ad esercizi commerciali al dettaglio, si dovranno prevedere superfici destinate a parcheggi di relazione nella misura di:
- a)** ~~60~~ **30** mq di parcheggio ogni **100** mq di superfici di vendita nel caso che tali edifici ricadano nelle zone **A** e **B1**, nell'ambito del lotto di pertinenza o in prossimità dello stesso entro un raggio di m **200** di percorso;
 - b)** **60** mq di parcheggio ogni **100** mq di superfici di vendita nel caso che tali edifici ricadano nelle zone **B2**, **B3**, nell'ambito del lotto di pertinenza o in prossimità dello stesso entro un raggio di m **100** di percorso.
- Il parcheggio per destinazione d'uso commerciale al dettaglio può essere ricavato anche in area comunale, pur se non pertinenziale, mediante la procedura di cui alla LR 29/2005, articolo 18, comma 2.
- Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi non trovano applicazione in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso commerciale al dettaglio anche successiva.
- Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5.

¹ DPGR 20 aprile 1995 n.0126/Pres - art. 10 comma 2

I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art. 41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art. 2 della L. 122/89 (legge "Tognoli").

Tali parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione e non possono essere computati ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui alla tab.1 (del DPGR 126).

ART. 9. ZONA A - DI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE.

1. Gli ambiti di interesse storico di Ragogna sono costituiti dalle seguenti aree:
 - a) 1- l'area storico-monumentale del Castello, degli immobili connessi¹;
 - b) 2- l'area storico-monumentale della chiesa di San Giovanni in cima al Monte di Muris e gli annessi immobili gestiti dal gruppo ANA di Ragogna.
2. In tali ambiti il PRGC si attua attraverso PRPC di iniziativa pubblica, o privata estesi al perimetro indicato da PRGC modificati unicamente per includere e/o escludere strade, spazi pubblici, parcheggi, funzionali alle previsioni del PRPC.
3. La finalità di tali PRPC dovrà essere quella di indicare le modalità ed i tipi di intervento edilizio ed urbanistico atti a promuovere l'ottimale utilizzazione degli ambiti interessati, e perseguire l'uso appropriato delle aree, il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiari caratteristiche storico-tipologiche, nell'ottica della conservazione attiva di tale patrimonio.
4. Nell'ambito di tali PRPC saranno consentite le destinazioni d'uso degli immobili coerenti con le finalità indicate dal ~~precedente~~ comma **3**.
5. Nelle more dell'adozione del PRPC saranno consentiti unicamente gli interventi di restauro e manutenzione ordinaria degli edifici esistenti nonché la collocazione di statue, lapidi e monumenti nel rispetto delle peculiarità storico-tipologiche di tali ambiti.²
6. Gli interventi effettuabili in tali ambiti dovranno altresì perseguire la salvaguardia del verde e delle alberature presenti.
7. Per l'area storico-monumentale del Castello, degli immobili connessi, in caso di formazione di nuovo PAC questo dovrà prevedere:
 - a) la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme, con l'individuazione e la conservazione dell'impianto urbano, degli edifici ed altri elementi di rilevanza storico culturale, dei manufatti nonché degli elementi architettonici, dei materiali tipici.
Per la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme sono da prendere in considerazione tanto gli elementi edilizi, quanto altri elementi costituenti gli spazi aperti e di relazione. Per gli interventi su spazi aperti e di relazione vanno considerati i segni della struttura storica e i materiali tipici. Gli impianti a rete aerei dovranno essere interrati e gli elementi detrattori eliminati se possibile;
 - b) l'individuazione di visuali di pregio, con visivi, punti di vista e rapporti di intervisibilità sia da e verso est che da e verso il Tagliamento;
 - c) porre la basi per una rifunzionalizzazione con destinazioni d'uso compatibili.

¹ P.P. dell'ambito del castello approvato con delibera C.C. n 61 del 17/09/1991

² Riformulato con Variante 10

ART. 10. ZONA A0 (A-ZERO) - DI INTERESSE TIPOLOGICO AMBIENTALE.

1. La zona **A0** é costituita dagli edifici e dalle relative aree di pertinenza appartenenti al tessuto storico rurale del quale si intendono conservare i caratteri urbanistici e la tipologia edilizia.
2. Nella zona **A0** le modalità costruttive e decorative, l'uso dei materiali, delle rifiniture e dei colori dovranno essere in sintonia con l'architettura tradizionale. Particolare attenzione dovrà essere posta alla conservazione degli elementi tipologici tradizionali ove presenti. A tal fine l'Amministrazione comunale, in relazione alla dimensione e all'importanza dell'intervento proposto, potrà richiedere che la documentazione progettuale sia particolarmente motivata ed approfondita per quanto riguarda le scelte adottate ed il raccordo con il contesto tipologico nel quale si inserisce l'intervento.
3. Nella zona **A0** il PRGC si attua mediante intervento diretto con concessione edilizia nel rispetto delle prescrizioni indicate dal presente articolo, e delle indicazioni di dettaglio contenute nelle schede in allegato C ~~allegato alle presenti NdiA~~ e dei "criteri metodologici" contenuti ~~nella Relazione di progetto al punto 2.1 Zona A~~ in allegato D.
4. ~~Le~~ Tali schede in allegato C indicano per ciascun comparto, identificato da un numero di riferimento, le seguenti prescrizioni:
 - a) prescrizioni relative agli **edifici**:
 - 1) edifici di interesse storico e/o architettonico; per tali edifici sono consentiti unicamente interventi di restauro, e conservazione tipologica ~~di cui agli artt.69, 70 della LR 52/91~~. Gli interventi dovranno essere intesi alla conservazione globale dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno. Non saranno ammessi gli incrementi volumetrici di cui ai successivi commi 5° e 6° comma;
 - 2) edifici di interesse tipologico-ambientale; gli interventi dovranno tendere alla conservazione globale dell'involucro esterno secondo le caratteristiche edilizie tradizionali. Gli interventi di ristrutturazione edilizia intesi al recupero funzionale degli organismi edilizi saranno consentiti purché effettuabili senza ricorrere alla totale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici. Saranno ammessi gli incrementi volumetrici di cui ai successivi commi 5° e 6° purché realizzati in sintonia con la tipologia edilizia del contesto;
 - 3) edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale; gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dovranno essere finalizzati a recuperare l'omogeneità tipologica del contesto riproponendo gli elementi tipologico-architettonici tradizionali;
 - 4) edifici da demolire e rilocalizzare; gli interventi di ristrutturazione degli edifici principali potranno comportare la demolizione e la ricostruzione di tali volumi e la rilocalizzazione degli stessi nell'ambito delle pertinenze dell'edificio principale; in ogni caso gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento solo legati alla ricostruzione dovranno avvenire in sintonia con i criteri di uniformità tipologica di cui al presente articolo;
 - 5) edifici di servizio (strutture per l'attività agricola, garages, depositi); gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dovranno tendere a migliorare l'aspetto delle strutture in sintonia con i criteri di uniformità tipologica di cui al presente articolo; le strutture precarie potranno essere demolite e ricostruite; potranno essere ampliate - secondo le prescrizioni del comma **6** - le strutture inadeguate a svolgere l'attuale funzione di servizio alla residenza o all'attività agricola;
 - b) prescrizioni relative alle **aree**:
 - 1) pertinenze paesaggistiche non edificabili; costituiscono un complemento paesaggistico fondamentale delle tipologie considerate; al fine di preservare i rapporti funzionali e visivi fra l'edificio e le sue pertinenze in tali aree non potranno essere localizzate nuove volumetrie; la gestione delle stesse dovrà risultare congruente con gli obiettivi di tutela dei valori tipologico-ambientali della zona **A0**;
 - c) prescrizioni relative agli **elementi architettonici ed edilizi**:
 - 1) fronte edilizio di valore da conservare; gli interventi dovranno mantenere, o ricostituire qualora mancante, l'unitarietà del fronte edilizio ricostituendo il ritmo ed il tipo dei fori, dei serramenti, degli aggetti e dei particolari architettonici secondo gli schemi tipologici tradizionali;
 - 2) edifici con paramento da conservare; é prescritta la conservazione del paramento in sassi o laterizi esistente;

- 3)** elementi decorativi o architettonici da conservare; tali elementi, qualora presenti, risultano puntualmente identificati in ciascuna scheda.
5. Nella zona **A0** l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo consentito corrisponde alla volumetria esistente. La sopraelevazione della copertura, al fine conseguire la continuità con le falde degli edifici latitanti, o al fine di conseguire le altezze minime dei locali imposte dalle norme di legge, non verrà considerata come incremento volumetrico qualora non comporti un incremento della superficie utile dell'edificio.
 6. Saranno consentiti ampliamenti, nella misura massima di **150 mc** per ciascuno degli alloggi esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente piano PRGC (27 3 2001), al fine di conseguire miglioramenti igienici, completare la funzionalità abitativa degli alloggi o per realizzare locali destinati ad autorimessa o deposito. Tali ampliamenti non potranno portare al superamento dell'indice di fabbricabilità fondiaria di **2,5 mc/mq** e del rapporto di copertura di **0,5 mq/mq** e dovranno rispettare le norme sulle distanze, e sulle costruzioni a confine, previste dal Codice Civile.
 7. Le volumetrie di cui al comma **6 precedente**, e le volumetrie da edificare in luogo degli edifici dei quali viene indicata la demolizione, dovranno preferibilmente essere incorporate o connesse al corpo dell'edificio principale.
 8. Qualora non diversamente specificato nelle schede in allegato C ~~allegate alle presenti NdiA~~ andranno mantenuti gli allineamenti lungo strada esistenti.
 9. Nel rispetto dei parametri indicati, la costruzione di manufatti isolati, di servizio, a confine della proprietà, sarà consentita purché:
 - a)** il manufatto non abbia altezza media superiore a m **3,50**;
 - b)** l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00**;
 - c)** la copertura, che non potrà essere praticabile, venga realizzata in tegole laterizie;
 - d)** il manufatto disti almeno **6,00 m** dagli edifici principali esistenti.
 10. Nella zona **A0** la copertura degli edifici dovrà essere realizzata con struttura in legno. Qualora esigenze statiche o funzionali rendano più opportuna una struttura di copertura realizzata con soluzioni diverse lo sporto di linda delle coperture dovrà essere realizzato con struttura in legno. La struttura di copertura in legno, qualora presenti elementi decorativi (interni, o nello sporto di linda) andrà conservata o, per esigenze statiche e funzionali, riproposta con gli stessi elementi decorativi. Andrà inoltre conservata la presenza di pannelle laterizie nello sporto di linda. Il manto di copertura andrà mantenuto o realizzato in coppi o con altri elementi analoghi per colore e aspetto. Il manto di coppi esistente andrà preferibilmente riutilizzato.
 11. I fori delle finestre avranno forma rettangolare con sviluppo verticale o quadrata in accordo con le forature esistenti. Altre soluzioni tipologiche sono consentite, limitatamente ad una parte delle forature, in quanto riproposizione di elementi preesistenti nell'edificio o per particolari esigenze funzionali.
 12. Gli intonaci da utilizzare saranno di malta di calce, o idraulica, con tinte quali il bianco (latte di calce) o tonalità delle terre naturali.
 13. I serramenti e gli eventuali scuretti esterni andranno realizzati in legno naturale, o verniciato con tonalità analoghe a quelle presenti. In alternativa il Comune può ammettere opere altre che rispettino congiuntamente le condizioni seguenti:
 - a)** ne riproducano fedelmente lavorazioni e colori;
 - b)** non interessino edifici soggetti a vincolo culturale;
 - c)** siano incernierate sulla muratura, non su telaio.
 14. Pluviali e grondaie andranno realizzati, con sezione circolare, in rame o in lamiera verniciata di colore bruno.
 15. I muri di cinta dovranno essere realizzati con paramento in pietra, sasso, o intonacati e le recinzioni in rete metallica, in acciaio verniciato (tonalità scure), in legno.
 16. Nella zona **A0** non sarà consentita la realizzazione di scivoli carrabili e autorimesse interrate.

ART. 11. ZONA B1 - DELL'EDILIZIA DI MATRICE RURALE.

1. La zona **B1** è costituita dagli immobili aventi caratteristiche tipologiche, volumetriche ed insediative tradizionali, derivati dall'edilizia rurale o appartenenti a funzioni produttive dismesse, caratterizzati dalla presenza di volumetrie non più utilizzate, da un indice di saturazione fondiaria relativamente alto e per i quali si intende perseguire una politica di conservazione e tutela.
2. Nella zona **B1** il PRGC si attua ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto.
3. Nella zona **B1** sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II, Titolo VI della LR 52/91, e gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 65 della LR 52/91, nel rispetto dei criteri operativi di cui al presente articolo.
- 3 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 64 della LR 52/91 sono consentiti per l'accorpamento o la rilocalizzazione di edifici rustici e/o accessori purché mantengano o migliorino la tipologia insediativa del tessuto esistente; in ogni caso dovranno essere conservati gli allineamenti e la continuità dell'edificato verso il fronte strada.
4. Per ciascuno degli alloggi esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente piano PRGC (27 3 2001) sono inoltre consentiti interventi di ampliamento ~~(art. 63 della LR 52/91)~~ una tantum, nella misura massima di **150 mc** per necessità di adeguamento funzionale degli stessi. Tali ampliamenti, che potranno essere realizzati anche in corpo di fabbrica isolato, non potranno portare al superamento:
 - a) dell'indice di fabbricabilità fondiaria di **3,00 mc/mq**;
 - b) del rapporto di copertura di **0,6 mq/mq**;
 - c) dell'altezza media degli edifici latitanti nel caso di tipologia a schiera o in linea.
5. Nel caso di lotti saturi, o prossimi alla saturazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria massimo previsto dal comma **4 precedente**, saranno comunque consentiti ampliamenti, una tantum ed in alternativa ai **150 mc** di cui al comma **4 precedente**, in misura non superiore al **5%** della superficie utile esistente, degli edifici costruiti antecedentemente all'adozione della variante ~~n. 5~~ **5** al PRGC (27 3 2001).
6. Gli ampliamenti consentiti dai ~~precedenti commi 4 e 5~~ dovranno osservare le norme sulle distanze e sulle costruzioni a confine prescritte dal Codice Civile. Nel caso di pareti finestrate, dovrà essere osservata la distanza minima assoluta di **10,00** dalle pareti finestrate di edifici antistanti che abbiano altezza superiore a **3,00**, fatta eccezione per le sopraelevazioni.
7. Gli interventi ammessi in questa zona dovranno essere in sintonia con l'architettura tradizionale e rispondere all'esigenza di conservazione del patrimonio architettonico tradizionale. In particolare:
 - a) le soluzioni architettoniche dovranno essere semplici sia per quanto riguarda il modo di trattare i prospetti, il ritmo e la dimensione dei fori architettonici;
 - b) i muri esterni aventi paramento in sassi sono da considerarsi vincolati ed andranno conservati integralmente; in caso di crollo accidentale essi andranno ricostruiti con la medesima tessitura;
 - c) andranno salvaguardati tutti quei particolari architettonici (cornici, archi, edicole, manufatti decorativi, ~~ecc. eccetera~~) che costituiscono testimonianza storica o tradizionale dell'immagine urbana, dei siti, o delle modalità costruttive originarie¹;
 - d) le falde dei tetti dovranno mantenere la tipologia tradizionale costituita dalla pendenza, dal manto in coppi e dalla struttura in legno; analogamente saranno trattati i comignoli;
 - e) saranno da escludersi tutte le soluzioni architettoniche comportanti utilizzo di materiali "moderni" quali i rivestimenti esterni in piastrelle (sia di superfici verticali che orizzontali) i controinfissi in alluminio anodizzato, gli oscuramenti a tapparella, le ringhiere in plastica o alluminio, i manufatti di recinzione in cemento prefabbricato e simili non in sintonia con l'architettura tradizionale.
8. Nei lotti interclusi, o in continuità con l'esistente edificazione, posti in linea a filo strada o interni alle corti, o nei lotti adiacenti sarà consentita la riedificazione della volumetria preesistente il terremoto e demolita per effetto degli interventi sismici. Tale ricostruzione potrà essere realizzata sul sedime dell'edificio preesistente e con la medesima volumetria.

¹ I progetti relativi a gli edifici ricadenti in tale zona dovranno essere opportunamente corredati da una esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto.

ART. 12. ZONA B2 - DELL'EDILIZIA INTENSIVA.

1. Nella zona **B2** sono compresi gli immobili esistenti e le aree di pertinenza degli stessi, aventi carattere intensivo. Tale zona è caratterizzata da un alto indice di saturazione volumetrica, con prevalenza di tipologie edilizie condominiali che costituiscono un freno alla trasformabilità delle aree.
2. Nella zona **B2** l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo consentito corrisponde alla volumetria esistente.
3. Nella zona **B2** il PRGC si attua ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto.
4. Sono consentiti incrementi della cubatura esistente, per completare la funzionalità degli immobili, nella misura massima di **50,00** mc per ciascuno degli alloggi esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente Piano PRGC (27 3 2001). La facoltà di ampliamento è consentita anche agli immobili aventi destinazione produttiva e commerciale. Tali ampliamenti dovranno osservare la distanza di **5,00** m dai confini e di **10,00** m dalle pareti finestrate degli edifici antistanti salvo quanto disposto al successivo 7° comma.
5. ~~Le destinazioni d'uso di cui al punto c del 1° comma dell'art. 8 non saranno consentite.~~
Non sono ammessi né nuova destinazione d'uso agricola, se non agrituristica, né opere per animali domestici, se non di affezione del residente e nel rispetto di requisiti di igiene e sanità.
6. ~~Le destinazioni d'uso di cui al punto e del 1° comma dell'art. 8 artigianali saranno consentite unicamente al piano interrato ed al piano terra.~~
7. Nel rispetto dei parametri indicati, la costruzione di manufatti di servizio, a confine della proprietà, sarà consentita purché:
 - a) il manufatto non abbia altezza media superiore a m **3,50**;
 - b) l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00**;
 - c) la copertura, che non potrà essere praticabile, venga realizzata in tegole laterizie;
 - d) il manufatto disti almeno **6,00** m dagli edifici principali esistenti o sia posto in aderenza agli stessi, anche mediante portico.

ART. 13. ZONA B3 - DELL'EDILIZIA ESTENSIVA E DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE.

1. La zona **B3** è costituita dalle aree dell'edilizia a densità media e bassa e dai lotti edificabili interclusi alle stesse ubicati nelle fasce urbanizzate.
2. Nella zona **B3** il PRGC si attua mediante intervento diretto con procedura diretta per tutti gli interventi di rilevanza urbanistica od edilizia.
3. Nella zona **B3** gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a) **IF** - indice di fabbricabilità fondiaria; mc/mq **1,00**;
 - b) **Q** - rapporto di copertura; mq/mq **0,40**;
 - c) **DS** - distanze dalle strade; m **5,00**;
 - d) **DC** - distanze dai confini; m **5,00**;
 - e) **DF** - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; m **10,00**;
 - f) **H** - altezza; m **7,50**.
4. Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza non potranno superare il **30%** della superficie del volume utile complessiva ammissibile.
5. Per gli edifici esistenti in tale zona alla data di adozione della variante n. **5** al PRGC (**27 3 2001**) che abbiano superato o siano prossimi alla saturazione degli indici **IF** o **Q** di cui al comma **3** precedente, saranno comunque ammessi ampliamenti una tantum in misura non superiore al **5%** della superficie utile a m³ 150 in termini di volume lordo e m² 75 in termini di nuova superficie coperta per ogni unità funzionale esistente.
6. Nel rispetto dei parametri indicati, la costruzione di manufatti di servizio, a confine della proprietà, sarà consentita purché:
 - a) il manufatto non abbia altezza media superiore a m **3,50**;
 - b) l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00**;
 - c) la copertura, che non potrà essere praticabile, venga realizzata in tegole laterizie;
 - d) il manufatto disti almeno **6,00** m dagli edifici principali esistenti o sia posto in aderenza agli stessi, anche mediante portico.
7. Gli interventi di adeguamento energetico e sismico sono realizzati tali da rispettare la qualità paesaggistica ed eliminare o mitigare gli elementi detrattori.
Le nuove recinzioni a confine con zona agricola di lotti aventi un'area libera superiore a m² 2.500 sono dotate di varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica.
Gli impianti tecnologici privati fronteggianti spazio pubblico sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista, o, eccetto pannelli solari, colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo.
I pannelli solari sono collocati complanari alla copertura.
Le cabine e i contenitori di comandi e contatori sono possibilmente inseriti nei fabbricati o mimetizzati rispetto allo sfondo.
Eventuali nuovi volumi di impianti tecnologici sono realizzati rispettandosi le forme e i materiali previsti per gli edifici.
Le reti tecnologiche sono interrato.
8. Per le aree a San Pietro ricadenti all'interno del morfotipo Insediamento di versante come individuate nelle tavole BENI E TUTELE, valgono anche le disposizioni di cui all'articolo 36 (Morfotipi), comma 4.

ART. 14. ZONA BO - VERDE PRIVATO CONNESSO ALLE ZONE RESIDENZIALI.

1. La zona **BO** è costituita dalle pertinenze a orto familiare, cortile, giardino o parco privato, e dagli ambiti agricoli interclusi nel sistema insediativo.
 2. Nella zona **BO** il PRGC si attua ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto.
 3. E' consentita la realizzazione di nuovi fabbricati accessori (pertinenze - nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica) per deposito attrezzi in quanto funzionali al mantenimento dell'orticoltura domestica e alla manutenzione del verde. E' consentita la realizzazione di attrezzature private per lo sport ed il tempo libero, quali campi da tennis, piscine, gazebi, barbecue ~~eee.~~ eccetera, con le relative strutture di servizio, secondo i parametri sottoindicati:
 - a) **IF** - edificabilità fondiaria (una tantum); max mc **50,00**;
 - b) **DS** - distanza dalle strade; m **5,00**;
 - c) **DC** - distanza dai confini di proprietà; m **5,00** (*);
 - d) **D** - distanza dai fabbricati esistenti; m **10,00**;
 - e) **H** - altezza; m **3,50**.
- (*) Nel rispetto dei parametri indicati, la costruzione di manufatti isolati, di servizio, a confine della proprietà, sarà consentita purché:
- a) il manufatto non abbia altezza media superiore a m **3,50**;
 - b) l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00**;
 - c) la copertura, che non potrà essere praticabile, venga realizzata in tegole laterizie;
 - d) il manufatto disti almeno **6,00** m dagli edifici principali esistenti o sia posto in aderenza agli stessi, anche mediante portico.
4. E' prescritto l'uso di materiali tradizionali, o comunque analoghi a quelli del fabbricato principale del quale l'orto, o il parco, costituisce la pertinenza. Le murature saranno in pietra o in mattoni a vista, o intonacate; le coperture saranno in coppi, o materiali per forma e colori simili, con orditura in legno. Sono vietate le coperture piane.
 5. E' consentita la realizzazione delle recinzioni e dei vialetti di accesso alle residenze, o alle attività produttive connesse.
 6. Per gli edifici ed i manufatti esistenti alla data di adozione della variante n. **5** al PRGC (27 3 2001), sono consentiti, ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto, e nel rispetto sulle distanze indicati dal precedente **3°** comma:
 - a) interventi aventi rilevanza edilizia;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle volumetrie esistenti;
 - c) interventi di ampliamento, una tantum, in misura non superiore al **5%** della superficie utile.
 7. (Soppresso).
 8. (Soppresso).

ART. 14 BIS. (SOPPRESSO).¹

¹ Articolo inserito con var. 9 e tolto con var. 10.

ART. 15. ZONA D2 - ZONE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO.

1. La zona omogenea **D2** corrisponde agli ambiti degli agglomerati industriali o artigianali di interesse comprensoriale o comunale di nuovo impianto nei quali la predisposizione di nuovi insediamenti presuppone la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.
2. Nella zona **D2** il PRGC si attua mediante intervento indiretto con procedura indiretta attraverso la formazione di ~~PRPC~~ e di piani attuativi, compreso PIP. In fase di redazione dei suddetti piani attuativi l'azonamento indicato dal PRGC potrà subire aggiustamenti e modifiche, nei limiti quantitativi indicati dalla relazione sulla flessibilità, per ragioni di ottimizzazione progettuale previsti dalla legge¹.
3. Nella zona D2, oltre alle destinazioni d'uso relative alle attività industriali ed artigianali con relativi uffici, sale espositive, depositi e magazzini, sono consentite le attività di trasporto di persone e di merci, le attività di deposito, stoccaggio e commercio all'ingrosso, servizi e attrezzature collettive e viabilità. Sono, altresì, consentite le attività di commercializzazione dei prodotti aziendali e di prodotti affini o connessi. Il PRPC potrà indicare aree, nella misura non eccedente il ~~20%~~ **40%** della superficie totale della zona a destinazione produttiva nelle quali sarà consentito insediare anche ~~attività commerciali al dettaglio di vicinato e/o di media struttura² e/o~~ attività direzionali a servizio delle attività produttive e attività di commercializzazione al dettaglio di:
 - a) beni di produzione propria;
 - b) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - c) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - d) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;
 - e) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore e comunque fino ad un massimo di 1.500 mq di superficie di vendita complessiva.I beni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale.
4. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare nelle indicazioni del PRPC sono i seguenti:
 - a) Q - rapporto max di copertura fondiario: **50%**;
 - b) DS - distanza dalle strade: m **7,50**;
 - c) DC - distanza dai confini: m **6,00** (e comunque non inferiore all'altezza degli edifici frontistanti il confine);
 - d) H - altezza massima degli edifici: m **12,00**.
5. I piani attuativi PRPC dovranno indicare:
 - a) le modalità di edificazione dell'area fornendo indicazioni coerenti per l'insediamento di nuove attività nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al presente articolo;
 - b) le modalità di infrastrutturazione e di collegamento dei singoli comparti alla viabilità esistente ed alle reti infrastrutturali dei servizi nel rispetto sostanziale delle indicazioni viabilistiche indicate dai grafici del PRGC (cui potranno essere proposte modifiche migliorative);
 - c) la formazione delle aree per parcheggi di relazione nella misura prevista in allegato A dalla tabella parcheggi D/H di competenza di ciascun lotto; tali aree dovranno essere approntate all'esterno delle eventuali recinzioni dei lotti riservati agli insediamenti produttivi.
6. Le nuove strade da realizzare a carico dei comparti di nuova urbanizzazione dovranno avere una sezione non inferiore a quella indicata dalla figura 1.
7. Per ciascun insediamento produttivo potrà essere prevista la realizzazione di un alloggio per il titolare, o il custode, per un massimo di **500 mc**. Tale alloggio, che dovrà essere opportunamente protetto dai rumori e dalle eventuali emissioni dei reparti produttivi, dovrà integrarsi nella tipologia del fabbricato industriale e non potrà avere le caratteristiche del villino residenziale isolato. Le parti di edifici destinate alla residenza dovranno osservare la distanza minima assoluta di m **10,00** tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti.

¹ Modifica introdotta con Var.6, (var. 17).

² DPGR 23 aprile 1999 n.1278. Criteri per la determinazione delle superfici di vendita degli esercizi commerciali di cui alla Legge regionale 19 aprile 1999 n.8

1. esercizi di vendita al dettaglio di vicinato = superficie di vendita < 100 mq.

2. esercizi di vendita al dettaglio di media struttura = superficie di vendita >100 e <800 mq




figura 1

strada di distribuzione interna ai reparti per attività produttive

ART. 16. ZONA D3 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SPARSI.

1. La zona **D3** comprende le aree interessate da insediamenti per attività produttive esistenti alla data di adozione della variante n. **5** al PRGC (27 3 2001) e localizzati sul territorio in aree industriali urbanizzate o in modo sparso.
2. Nella zona **D3** il PRGC si attua mediante intervento diretto, con procedura diretta, attraverso il rilascio di singole concessioni edilizie nel rispetto degli indici e dei parametri indicati successivamente per ciascuna delle categorie individuate dal PRGC.
3. Nella zona **D3**, oltre alle destinazioni d'uso relative alle attività industriali ed artigianali con relativi uffici, sale espositive, depositi e magazzini, sono consentite le attività direzionali, le attività di trasporto di persone e di merci, le attività di deposito, stoccaggio e commercio all'ingrosso. Sono, altresì, consentite le attività di commercializzazione ~~di prodotti aziendali, e di prodotti affini e connessi.~~ al dettaglio di:
 - a) beni di produzione propria;
 - b) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - c) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - d) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;
 - e) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore e comunque fino ad un massimo di 1.500 mq di superficie di vendita complessiva.I beni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale.
4. Gli interventi consentiti riguardano la realizzazione di nuovi insediamenti, la ristrutturazione e l'ampliamento, ove possibile, degli edifici esistenti nei limiti parametrici indicati dal presente articolo ed in quanto compatibili con il contesto insediativo ed ambientale nel quale sono ubicati. Saranno comunque esclusi insediamenti di industrie insalubri di 1° 1ª e di 2° 2ª classe, di cui all'articolo **216** del regio decreto 1265/1934, T.U.L.L.SS. che abbiano distanza inferiore a **150** m dalle zone residenziali per quelle di 1° 1ª classe e di **50** m per quelle di 2° 2ª classe.
5. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare nelle zone **D3** sono i seguenti:
 - a) Q - rapporto max di copertura fondiario: mq/mq 60%;
 - b) DS - distanza dalle strade:
 - 1) m **20,00** dalle strade provinciali;
 - 2) m **7,50** dalle altre strade;
 - c) DC - distanza dai confini: m **6,00** (e comunque non inferiore all'altezza degli edifici frontistanti il confine);
 - d) DC - distanza dai confini verso zone residenziali: m **10,00**;
 - e) H - altezza massima degli edifici: m **9,00**.I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, dovranno mantenersi ad una distanza minima pari all'altezza del materiale stoccato e comunque non inferiore a **5** m.
6. Sono soggette ad autorizzazione edilizia le modifiche di destinazione d'uso¹ senza opere.
7. Ai fini ~~del rilascio delle concessioni edilizie~~ di atti abilitativi edilizi per nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti il progetto dovrà essere corredato da una relazione con illustrazione delle materie trattate, del ciclo produttivo, degli effetti sull'ambiente e del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.²
8. L'atto abilitativo edilizio ~~Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia~~ potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi di prima immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria (~~D. Leg. vo 152/99~~) e di impianti o sistemi di insonorizzazione.

¹ Per le varie categorie di destinazione d'uso si farà riferimento all'art. 73 della LR 52/91 alla legge.

² Tale relazione può essere sostituita dalla presentazione di copia aggiornata della "Scheda informativa per insediamenti produttivi e attività lavorative" richiesta dall'autorità sanitaria. ASS competente nel caso di richiesta di concessione edilizia o di notifica ai sensi dell'art.48 del DPR 303/56 (inizio o modifica di attività, cambio di gestione, variazione o adattamento di locali).

9. Nella zona **D3** andranno rispettati i limiti sonori previsti dal piano comunale di classificazione acustica, di cui all'art. 6 comma 1 del DPCM 01.03.1991. ~~Per gli insediamenti produttivi la cui area di pertinenza confini direttamente con zone residenziali o zone per attrezzature e servizi (impianti tecnologici esclusi) si deve rispettare, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore anche il criterio differenziale di cui all'art. 6 comma 2 del DPCM 02.03.1991.~~
10. Gli atti abilitativi ~~Le domande di concessione edilizia~~ per nuove edificazioni o comportanti ampliamento della superficie coperta, o modifiche alle destinazioni d'uso in atto senza ampliamento, o ristrutturazione, dovranno comprendere l'adeguamento delle superfici per parcheggi riferite all'intero immobile, secondo le quantità indicate in allegato A nella tabella Parcheggi **D/H** ~~allegata alle presenti Norme~~.
11. Per ciascun insediamento produttivo potrà essere prevista la realizzazione di un alloggio per il titolare, o il custode, per un massimo di **750** mc. Gli edifici, o le parti di edifici, destinati alla residenza dovranno osservare la distanza minima assoluta di m **10,00** tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti.
12. Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del presente PRGC è consentito l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico-funzionali, in deroga all'indice di copertura, fino ad un massimo di **150** mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali accessori ma non per realizzare ulteriori unità abitative. Tali ampliamenti dovranno osservare la distanza di **10,00** m dalle pareti finestrate degli edifici antistanti e di **5,00** m dai confini salvo i casi in cui si proceda alla costruzione a confine.
13. Nel rispetto dei parametri sovrariportati, è consentita la costruzione di manufatti isolati, di servizio, a confine della proprietà, purché l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00** e l'altezza media non sia superiore a m **3,50**.

ART. 16 BIS. ZONA D3/n - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SPARSI CON PRESCRIZIONI SPECIALI.

1. In questa zona rientrano alcuni insediamenti produttivi, interclusi al sistema insediativo residenziale, per i quali, in considerazione dell'attività attualmente svolta, si ritiene opportuno indicare le seguenti specifiche prescrizioni normative:

a) D3/1 (magazzini e depositi a cielo aperto delle imprese edili);²

In queste aree si applicheranno tutte le prescrizioni dell'articolo **16** per le zone **D3** con esclusione degli interventi relativi a nuovi insediamenti o delle modifiche di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Inoltre l'ampliamento degli edifici esistenti sarà consentito - unicamente per ricavare aree di stoccaggio o realizzare uffici aziendali - nei limiti del **20%** della superficie coperta esistente alla data di adozione della Variante n° **5** al PRGC (**27 3 2001**).

Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione dei depositi a cielo aperto, per curarne la compatibilità con le esigenze paesaggistiche e con il contesto residenziale ricorrendo per quanto possibile a schermatura con siepi sempreverdi.

Sarà consentita la trasformazione delle volumetrie esistenti verso la destinazione totalmente residenziale.²

b) D3/2 (laboratorio prodotti cartotecnici).¹

In queste aree si applicheranno le prescrizioni dell'articolo **16** per le zone **D3** con esclusione degli interventi relativi a nuovi insediamenti o delle modifiche di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Inoltre l'ampliamento degli edifici esistenti sarà consentito - unicamente per ricavare magazzini o depositi funzionali all'attività - nei limiti del **20%** della superficie coperta esistente alla data di adozione della Variante n° **5** al PRGC (**27 3 2001**).

Tali ampliamenti dovranno essere realizzati con modalità tendenti a rendere l'architettura del fabbricato compatibile ed omogenea con le zone residenziali limitrofe; saranno pertanto da escludersi modalità costruttive aventi tipologia industriale.

Sarà ammessa la trasformazione dell'immobile verso la destinazione totalmente residenziale.

¹ Variante 14 adottata

ART. 17. ZONA E2 - AMBITI BOSCHIVI.

1. La zona **E2** comprende le parti del territorio comunale ricoperte da boschi e destinate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.
2. Sono consentite, con intervento diretto, le opere di manutenzione ambientale, di manutenzione di strade, sentieri e fossi, le realizzazioni di interventi infrastrutturali (viabilità, opere di sostegno, di salvaguardia, ecc. *eccetera*) mirati alla gestione, conservazione, ripristino e potenziamento del bosco nel rispetto delle associazioni vegetali autoctone con esclusione degli interventi di ~~rilevanza urbanistico-ambientale~~ (art. 66 LR 52/91¹) trasformazione territoriale come prevista dalla legge.
3. Le aree ricadenti in questa zona possono concorrere alla formazione della superficie fondiaria territoriale da computarsi ai fini dell'edificazione della residenza dell'imprenditore agricolo professionale dei conduttori agricoli nelle zone **E6**, nella misura di **0,01** mc/mq.
4. In tale zona ~~Le~~ le attività inerenti la gestione del patrimonio forestale ed il governo del bosco sono regolate dalla normativa in materia di forestazione.²
5. E' consentita la sostituzione delle piante deperienti o schiantate utilizzando specie indigene. E' consentito il ripristino delle superfici a prato e a pascolo compromesse dallo sviluppo del bosco.
6. Per gli edifici esistenti nella zona **E2** sono consentiti interventi di manutenzione e ristrutturazione. Saranno consentiti interventi di ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico-funzionali, fino ad un massimo di **100** ~~(cento)~~ mc / una tantum³, per adeguare la funzionalità degli stessi. Le nuove volumetrie dovranno osservare una distanza minima di m **5,00** dai confini di proprietà.
7. La zona **E2**, in relazione alle caratteristiche ambientali, è suddivisa nelle seguenti sottozone:
 - a) Sottozona **E2 a** – ambiti boschivi del Monte di Ragogna, dei rii e delle scarpate fluviali.
La zona **E2a** comprende le parti boscate del Monte di Ragogna e quelle costituite lungo le scarpate fluviali ed i rii.
In tale zona è vietata la trasformazione colturale dei prati magri. Le operazioni colturali non dovranno ridurre flusso idrico dei rii, se non diversamente permesso dagli organi competenti.
Non saranno consentite recinzioni delle proprietà.
 - b) Sottozona **E2 b** – ambiti boschivi di pianura o di collina.
In tale zona le eventuali recinzioni dei fondi potranno essere realizzate unicamente in legno, rete metallica con paletti in ferro o legno o attraverso la creazione di siepi e piantagioni arboree di natura autoctona.

¹ art. 66 LR 52/91

1. Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

2. Essi sono volti principalmente:

a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori a un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi anche se attuati per l'esercizio della attività agricola;

b) stralciato dalla LR 34/97

c) stralciato dalla LR 34/97

d) alla realizzazione di serre

e) alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, dirette a intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

² LR 8-04-1982 n.22 "Legge forestale regionale"; LR 25-08-86 n.38 "Norme in materia di forestazione"; DPGR 11-04-1989 n.0174 "Prescrizioni di massima di polizia forestale".

³ modifica effettuata con var. 9

ART. 18. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO.

1. La zona **E4** comprende le parti del territorio comunale che presentano caratteristiche naturali o paesaggistiche tali da necessitare una salvaguardia. In tale zona ricadono pertanto le aree, prevalentemente collinari, prative o ad agricoltura tradizionale, poste tra il bosco e le zone residenziali.
2. Nella zona **E4** è consentita la normale prosecuzione dell'attività agricola in atto nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Sono consentite le operazioni connesse alla razionale coltivazione dei fondi ed alla loro sistemazione idrogeologica nel rispetto della morfologia e dell'ambiente. Sono consentiti interventi di manutenzione della viabilità rurale e lo scavo e pulizia di fossi e scoline nel rispetto dell'attuale assetto idraulico ed ambientale, purché tali interventi non si configurino come interventi di ~~rilevanza urbanistico-ambientale (art.66 LR 52/91)~~ trasformazione territoriale come previsti dalla legge.
3. I progetti relativi alle opere di cui al ~~precedente~~ comma **2** dovranno dare atto delle metodologie adottate o programmate per ridurre i rischi ambientali e prospettare un'agricoltura ecocompatibile. I progetti comportanti movimenti di terra dovranno essere corredati degli opportuni approfondimenti in relazione alle problematiche geo-idrologiche degli interventi ed alle caratteristiche pedologiche che ne sostanziano l'opportunità e dare atto delle metodologie adottate per salvaguardare gli aspetti ambientali e favorire la ricostruzione paesaggistica degli ambiti interessati.
4. Nella zona **E4** sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento degli edifici e degli insediamenti esistenti. Sono altresì consentiti modesti interventi di ristrutturazione urbanistica intesi a rilocalizzare, nell'ambito ~~delle~~ del proprio lotto, edifici accessori esistenti per razionalizzare gli insediamenti. Le aree ricadenti in questa zona possono concorrere alla formazione della superficie fondiaria territoriale da computarsi ai fini dell'edificazione della residenza dell'imprenditore agricolo professionale ~~dei conduttori agricoli~~ nelle zone **E6**, nella misura di **0,03** mc/mq.
5. (~~Soppresso soppresso~~).
6. Gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente PRGC (27 3 2001) dovranno mantenersi in sintonia con le finalità di interesse paesaggistico della zona e, pertanto, dovranno rispettare i caratteri storico-tipologici degli edifici rurali ove presenti o essere intesi al ripristino degli stessi nei casi in cui tali caratteri risultino snaturati. I progetti dovranno chiaramente documentare la coerenza tipologica degli interventi in relazione allo stato di fatto ed agli obiettivi dell'intervento.
7. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente PRGC (27 3 2001) è consentito l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico-funzionali, fino ad un massimo di **150** mc / una tantum, per adeguare la efficienza logistica ~~logistica~~ e/o la ricettività abitativa.¹ Le nuove volumetrie dovranno osservare una distanza minima di m **5,00** dai confini di proprietà.
8. Nel caso di utilizzazione degli immobili per attività agrituristiche aventi i requisiti definiti dalla legge LR 22 luglio 1996 n.25 e succ. modif. ed integraz. l'eventuale incremento di cubatura di cui al comma **7** ~~precedente~~ potrà essere realizzato per l'adeguamento delle attrezzature di ricezione ed ospitalità aziendale e potrà essere commisurato al **10%** della cubatura esistente purché riferita ad immobili utilizzati in rapporto di connessione con l'attività agricola.
9. Le strutture edilizie a carattere produttivo delle aziende agricole esistenti, ivi comprese quelle relative agli insediamenti zootecnici, potranno essere oggetto di interventi di manutenzione e ristrutturazione. Tali interventi potranno aumentare la superficie coperta delle strutture aziendali fino ad un massimo del **50%** di quella esistente alla data di adozione del presente PRGC purché non venga superato l'indice del **25%** di copertura del fondo di pertinenza. Nei limiti di cui al presente comma sarà consentita l'edificazione a confine dei fabbricati accessori e/o di servizio con altezza media non superiore a m **3,50** e con altezza massima al confine di m **3,00**.
10. Non saranno, tuttavia, consentiti incrementi di capienza per gli allevamenti a carattere industriale che sorgono a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dall'articolo **30** (tabella distanze) delle presenti Norme.

¹ Modifiche apportate apportate con var.9

11. A servizio delle attività di allevamento a cielo libero di bovini, sarà consentita la realizzazione di modeste strutture accessorie finalizzate alla sorveglianza del bestiame, alla protezione dello stesso dalle intemperie, alla mungitura o allo stoccaggio dei foraggi. Tali strutture potranno essere realizzate unicamente a servizio di proprietà accorpate aventi una dimensione minima di **3 ettari** ed interamente destinate a tale attività. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
- a)** superficie coperta - una tantum: **200 mq**;
 - b)** distanze dalle strade e dai confini: **10 m**;
 - c)** distanze dalle zone residenziali: **300 m**.
- Saranno escluse in ogni caso le destinazioni d'uso residenziali.
12. Le eventuali recinzioni dei fondi potranno essere realizzate unicamente in legno, rete metallica con paletti in ferro o legno e attraverso la creazione di siepi e piantagioni arboree di natura autoctona per la riqualificazione fondiaria a scopo di protezione (frangiventi vivi).

ART. 19. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.

1. La zona **E6** comprende le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola ed anche all'insediamento delle strutture connesse con la gestione agricola dei fondi e delle attività zootecniche.
2. Nella zona **E6**, oltre agli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della suscettività agricola del territorio e le opere connesse alla messa a coltura dei fondi, sono consentiti interventi riguardanti:
 - a) ~~edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale con le deroghe ed i vincoli previsti dall'art. 41 della LR 52/94 a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale;~~
 - b) ~~edifici relativi alle~~ strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici) ~~ovvero all'immagazzinamento di prodotti coordinati con le preesistenti esigenze commerciali dell'imprenditore; volte o funzionalmente connesse a:~~
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico e attività connesse all'imprenditore agricolo professionale;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 580/1993. La superficie di vendita non può superare mq 400.
Sono assimilate a strutture produttive aziendali le opere per attività artigianale agricola e attività commerciale agricola come previste dalla LR 19/2009, articolo 5, comma 1, lettere l) e m);
 - c) ~~edifici adibiti alla conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle aziende agricole o destinati al ricovero delle macchine e delle attrezzature necessarie all'azienda stesse; edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo professionale;~~
 - d) ~~edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale così come definiti al successivo all'articolo 30 delle presenti NdiA;~~
 - e) la realizzazione di serre con copertura stabile o stagionale e relativi volumi tecnici o di deposito;
 - f) gli interventi di manutenzione e di miglioramento della viabilità rurale;
 - g) lo scavo, o ritombamento, di fossi e scoline purché di modesta entità e nel rispetto dell'attuale assetto idraulico ed ambientale;
 - h) a realizzazione di reti irrigue, con relativi impianti tecnici, a servizio della produzione agraria.;
 - i) opere per equitazione, anche indipendenti dalla conduzione di fondi agricoli;
 - l) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, della superficie coperta massima di mq 3 e altezza massima m 9, di legno, nel rispetto delle distanze previste dalle norme di settore della caccia per lo sparo.
3. Gli interventi di cui alle lettere lettere f), g) e h) di cui al precedente 2° comma riguardanti modifiche del sistema di drenaggio ai fossati, effettuati con, o senza inserimento di tubazioni sotterranee, dovranno comportare il rimboschimento di almeno la metà della superficie dei fossi trasformati.
4. Nella zona **E6** il PRGC si attua:
 - a) ~~1. con procedura diretta~~ per gli edifici di cui ai punti mediante intervento diretto per le opere di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) e l) del 2° comma ~~del presente articolo~~ e per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, e per gli interventi non aventi rilevanza urbanistica (art. 72 LR 52/94);
 - b) ~~2. attraverso PRPC di iniziativa privata~~ mediante piano attuativo, i cui perimetri verranno approvati, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale su proposta degli interessati per gli edifici le opere di cui ai punti alle lettere c), d), e) del 2° comma ~~del presente articolo~~, e per gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale (art. 66 LR 52/94) trasformazione territoriale.
5. Nella zona **E6** si applicano i seguenti indici urbanistici:
 - a) ~~IF IT - indice di fabbricabilità fondiario (per le residenze dei conduttori agricoli) (per la residenza dell'imprenditore agricolo professionale): mc/mq 0,03;~~

- b) Q** - rapporto di copertura fondiario (riferito al lotto di pertinenza *): mq/mq **0,30**;
- c) DS** - distanza dalle strade: come indicato ~~al successive~~ all'articolo 24 comma 4;
- d) DC** - distanze dai confini: m **5,00**;
- e) DF** - distanza tra pareti finestrate delle parti residenziali degli edifici e pareti di edifici antistanti: m **10,00**;
- f) H** - altezza: ~~max~~ m **7,50**.

(*) Il lotto di pertinenza di cui al punto **Q** va inteso come i/il mappale, o la porzione dello stesso, effettivamente destinate all'operatività delle strutture aziendali. In tale lotto non possono pertanto rientrare le aree aziendali coltivate, vitate o boscate, o quelle non fisicamente collegate.

6. Per gli interventi di nuova edificazione, relativi all'abitazione ~~del conduttore agricolo dell'imprenditore agricolo professionale~~, da realizzarsi nella zona omogenea **E6** la superficie fondiaria territoriale può essere computata anche mediante l'aggregazione di più terreni costituenti l'azienda agricola e compresi nell'ambito delle zone omogenee **E** ed **F** ricadenti nel territorio comunale o in Comuni contigui. In tal caso il concessionario è tenuto a sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi presso l'Ufficio del Registro, a cura e a spese del concessionario, nel quale resteranno vincolati all'inedificabilità i terreni agricoli dell'azienda asserviti per l'edificazione.
7. Sono consentiti, ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto, gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRGC (**27 3 2001**). Sono altresì consentiti modesti interventi di ristrutturazione urbanistica intesi a rilocalizzare, nell'ambito ~~delle~~ del proprio lotto, edifici accessori esistenti per razionalizzare gli insediamenti.
8. Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione della variante 5 del presente PRGC (**27 3 2001**) è consentito l'ampliamento, in deroga ai limiti di cui al ~~precedente~~ comma 4, per una sola volta, per motivi igienico-funzionali, fino ad un massimo di **150** mc per ciascun alloggio esistente alla data di adozione della Variante **5** al PRGC (**27 3 2001**), per adeguare la ricettività abitativa, per ricavare locali destinati a deposito o ad autorimessa. Tali ampliamenti possono essere realizzati anche in corpo di fabbrica separato dall'edificio principale purché realizzati in posizione vicinore, nei pressi dello stesso. Le nuove volumetrie dovranno osservare una distanza minima di m **5,00** dai confini di proprietà. Nei limiti di cui al presente comma sarà consentita l'edificazione a confine dei fabbricati accessori e/o di servizio con altezza media non superiore a m **3,50** e con altezza massima al confine di m **3,00**.
9. ~~Gli immobili esistenti e non più utilizzati ai fini agricoli potranno essere ristrutturati ai fini abitativi purché tale ristrutturazione non comporti la demolizione e ricostruzione e sia intesa al recupero tipologico dell'edilizia rurale esistente.~~
Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/2014 (24 luglio 2014), compresi gli agricoli, possono comunque essere interessati da interventi di recupero comportanti una sola nuova unità immobiliare residenziale anche in assenza delle qualità di imprenditore agricolo professionale. Le nuove volumetrie osservano una distanza minima di m 5,00 dai confini di proprietà. È consentita l'edificazione a confine dei fabbricati accessori e/o di servizio con altezza media non superiore a m 3,50 e con altezza massima al confine di m 3,00.
10. Nel caso di utilizzazione degli immobili per attività agrituristiche aventi i requisiti definiti dalla legge LR 22 luglio 1996 n.25 e succ. modif. ed integraz. l'eventuale incremento di cubatura di cui al comma ~~8~~ precedente potrà essere realizzato per l'adeguamento delle attrezzature di ricezione ed ospitalità aziendale e potrà essere commisurato al **10%** della cubatura esistente purché riferita ad immobili utilizzati in rapporto di connessione con l'attività agricola.
11. Le strutture edilizie a carattere agricolo produttivo ~~delle aziende agricole~~ esistenti, ivi comprese quelle relative agli insediamenti zootecnici, potranno essere oggetto di interventi di manutenzione, ristrutturazione. Tali interventi potranno aumentare la superficie coperta delle strutture aziendali agricole produttive, in deroga ai limiti di cui al ~~precedente~~ comma 4, fino ad un massimo del **50%** di quella esistente alla data di adozione del presente PRGC (**27 3 2001**) purché non venga superato l'indice del **25%** di copertura del fondo di pertinenza. Nei limiti di cui al presente comma sarà consentita l'edificazione a confine dei fabbricati accessori e/o di servizio con altezza media non superiore a m **3,50** e con altezza massima al confine di m **3,00**. Restano salve le previsioni di cui al comma 9.
12. Non saranno, tuttavia, consentiti incrementi di capienza per gli allevamenti a carattere industriale che sorgono a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dall'articolo **30** (tabella distanze) delle presenti Norme.

13. Non vengono computati, agli effetti degli indici, i volumi e superfici coperte relativi a concimaie, silos e serbatoi e quelli relativi a serre aventi copertura stagionale limitata ad una sola parte dell'anno, purché le condizioni climatiche interne non siano riprodotte artificialmente.
14. I progetti di sistemazione agraria dovranno dare atto delle metodologie adottate o programmate per ridurre i rischi ambientali e prospettare un'agricoltura ecocompatibile. I progetti comportanti movimenti di terra dovranno essere corredati degli opportuni approfondimenti in relazione alle problematiche geo-idrologiche degli interventi ed alle caratteristiche pedologiche che ne sostanziano l'opportunità e dare atto delle metodologie adottate per salvaguardare gli aspetti ambientali e favorire la ricostruzione paesaggistica degli ambiti interessati.
15. Le eventuali recinzioni dei fondi potranno essere realizzate unicamente in legno, rete metallica con paletti in ferro o legno e attraverso la creazione di siepi e piantagioni arboree di natura autoctona per la riqualificazione fondiaria a scopo di protezione (frangiventi vivi).

ART. 20. ZONA E7 - DI INTERESSE AGRICOLO PROSSIMA ALLE ZONE RESIDENZIALI.

1. La zona **E7** comprende le frange insediative dei centri abitati nelle quali il sistema insediativo residenziale a bassa densità é fortemente intrecciato con le attività agricole. Essa é finalizzata alla prosecuzione delle attività agricole presenti connesse al tessuto abitativo rado localizzato ai margini del sistema urbano. La zona costituisce la fascia di decelerazione e di filtro tra l'agglomerato urbano e le zone agricole produttive. Per tale motivo in tale zona sono indicate specifiche limitazioni allo sviluppo ed all'incremento di allevamenti zootecnici di tipo industriale.
2. In questa zona sono consentiti, da parte degli imprenditori agricoli professionali, mediante intervento diretto, dei conduttori agricoli, con concessione edilizia diretta, tutti gli interventi previsti nella zona **E6** (2° comma del precedente dell'articolo 19), con esclusione degli allevamenti zootecnici a carattere industriale.
3. Gli indici ed i parametri da applicare ~~nelle concessioni edilizie~~ negli interventi di cui al comma 2 precedente sono quelli previsti per la zona **E6**.
4. Sono consentite opere di ristrutturazione e di conversione all'uso residenziale degli edifici esistenti alla data di adozione della variante ~~n. 5~~ al PRGC (27 3 2001), indipendentemente dai requisiti soggettivi del richiedente, nel rispetto della cubatura preesistente e documentabile secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 74¹ della LR 52/91 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2009.
5. Sono, inoltre, consentiti ampliamenti degli edifici abitativi esistenti alla data di adozione della variante ~~n. 5~~ al PRGC (27 3 2001), fino ad un massimo di **150 mc/alloggio** e per una sola volta, ai fini di adeguare la ricettività abitativa, realizzare autorimesse, o depositi. Tali ampliamenti potranno essere realizzati unicamente in continuità con l'edificio principale e presentare caratteristiche edilizie e finiture ~~analoghe a~~ armonizzate con quelle dell'edificio esistente; non potranno, inoltre, portare al superamento dei seguenti indici massimi di saturazione del lotto di pertinenza:
 - a) **IF** - indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq **1,5**;
 - b) **Q** - rapporto di copertura: mq/mq **0,30**;
 - c) **DC** - distanze dai confini: m **5,00**;
 - d) **DF** - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m **10,00**;
 - e) **H** - altezza: m **8,00**.
6. Nel rispetto degli indici di saturazione e delle distanze di cui al ~~precedente~~ comma 5, per ciascuno degli alloggi esistenti nella zona **E7** é inoltre consentita, per gli alloggi che ne fossero sprovvisti, la realizzazione di edifici accessori, distaccati dall'edificio principale, in quanto funzionali al mantenimento dell'orticoltura domestica e alla manutenzione del verde, o per la realizzazione di attrezzature private per lo sport ed il tempo libero, quali campi da tennis, piscine, gazebi, barbecue ~~ecc.~~ eccetera, con le relative strutture di servizio. Tali realizzazioni non potranno superare la dotazione complessiva di **100 mc** per alloggio.
7. La costruzione a confine della proprietà, é consentita purché l'altezza a confine di proprietà non sia superiore a m **3,00**.
8. Per gli allevamenti zootecnici esistenti nella zona **E7** alla data di adozione della variante 5 del PRGC (27 3 2001), sono consentiti unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione aventi per obiettivo il miglioramento tecnologico o igienico degli stessi. Tali interventi non potranno conseguire incrementi di capienza superiori al **25%** (~~venticinquepercente~~) di quella in atto e, in ogni caso fino alla soglia definita dalla tabella di cui all'articolo **30** ~~delle presenti Norme~~. Non saranno, tuttavia, consentiti incrementi di capienza per gli allevamenti che superano le soglie definite nella tabella di cui all'articolo **30** ~~delle presenti Norme~~ nè per quelli che distano meno di **50 m** da edifici abitativi di altre proprietà.
9. Per gli edifici a carattere produttivo, artigianali o industriali, ricadenti in questa zona é consentita la prosecuzione delle attività produttive in corso ed il cambio di destinazione d'uso:

¹ Art.74 LR 52/91

Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.

- a) verso attività produttive che rispettino i requisiti di compatibilità di cui all'articolo **8** delle presenti NdiA;
 - b) verso attività agricole consentite in zona **E7**;
 - c) verso la residenza.
10. Nei casi di cui ~~all'linea a, di cui al~~ alla lettera a) del comma 9 precedente, non sono consentiti incrementi della volumetria né della superficie coperta, fatta eccezione per volumi tecnici o evidenti e documentate esigenze di carattere igienico sanitario.
 11. Nel caso di cui ~~all'linea c~~ alla lettera a) del comma 9 sarà consentita la totale demolizione degli immobili e la ricostruzione di una volumetria residenziale equivalente al prodotto della superficie coperta attuale **Q** x **3,00** m di altezza, nel rispetto dei parametri di distanza ed altezza di cui alle zone **B3**.
 12. I progetti di sistemazione agraria, nell'ambito delle modifiche colturali o infrastrutturali previste, dovranno dare atto delle metodologie adottate o programmate per ridurre i rischi ambientali e prospettare un'agricoltura ecocompatibile.
 13. Le eventuali recinzioni dei fondi potranno essere realizzate unicamente in legno, rete metallica con paletti in ferro o legno e attraverso la creazione di siepi e piantagioni arboree di natura autoctona per la riqualificazione fondiaria a scopo di protezione (frangiventi vivi).

ART. 21. ZONA F - AMBITO PAESAGGISTICO DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE DEL LAGO DI RAGOGNA.

1. Tale zona comprende le parti del territorio comunale afferenti al contesto naturalistico del lago di Ragogna con caratteristiche naturali e paesaggistiche tali da necessitare una salvaguardia.
2. In tale zona il PRGC si potrà attuare secondo una delle seguenti procedure:
 - a)** PRPG piano attuativo di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito di zona omogenea **F** indicato dal PRGC;
 - b)** progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale (costituente, per legge, variante al PRGC) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della LR 42/96 **42/1996**.
3. ~~Le finalità della pianificazione attuativa della presente zona saranno volte a tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche ed ambientali dell'area salvaguardando le risorse agricole esistenti per quanto compatibili con l'equilibrio ecologico dell'ecosistema lacustre perseguendo l'obiettivo di assicurare anche una fruizione pubblica del patrimonio ambientale.~~
Le finalità della pianificazione attuativa della zona **F** saranno volte a:
 - a)** tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche ed ambientali dell'area;
 - b)** riconoscere e tutelare l'assetto morfologico, idrologico e le convergenze del rapporto uomo-natura che testimoniano i modi dell'occupazione antropica di età preistorica;
 - c)** salvaguardare le risorse agricole esistenti per quanto compatibili con l'equilibrio ecologico dell'ecosistema lacustre;
 - d)** assicurare una fruizione pubblica del patrimonio ambientale, specie attraverso interventi per la mobilità lenta, che siano compatibili con la necessità di tutela degli habitat floristici e faunistici. Gli interventi volti alla fruizione dovranno tendere al minor impatto ambientale possibile utilizzando materiali ecocompatibili e drenanti. I percorsi della mobilità lenta privilegiano, per quanto possibile, strade bianche, interpoderali e la sentieristica esistente;
 - e)** vietare o quantomeno limitare, le trasformazioni, l'artificializzazione e l'impermeabilizzazione dei territori contermini al lago;
 - f)** individuare le aree a seconda del valore ecosistemico e potenziare le connessioni ecologiche con le aree contermini;
 - g)** ridurre i processi di frammentazione dell'ecosistema lacustre;
 - h)** valorizzare la percezione mantenendo varchi visuali verso il lago e salvaguardare lo skyline tipico lacustre.
4. La zona del lago è divisa nelle seguenti sottozone:
 - a)** sottozona **F2 ambiti boscati**: comprendente le parti ricoperte da boschi; nelle quali fino all'adozione del Piano Attuativo di cui al comma 2 ~~del presente articolo~~ si applicheranno le norme di cui alla zona **E2a** del ~~presente Piano~~ PRGC;
 - b)** sottozona **F4 ambito di interesse agricolo paesaggistico**: comprendente le parti ad utilizzazione agricola nelle quali fino all'adozione del Piano Attuativo di cui al comma 2 ~~del presente articolo~~ si applicheranno le norme della zona **E4** del ~~presente Piano~~ PRGC. Le opere dovranno adeguarsi alle tecniche agronomiche prescritte dalla normativa CEE **2078/92** dando atto delle metodologie adottate o programmate per ridurre i rischi ambientali e prospettare un'agricoltura ecocompatibile.
5. Le aree ricadenti in questa zona possono concorrere alla formazione della superficie fondiaria territoriale da computarsi ai fini dell'edificazione della residenza dei conduttori agricoli nelle zone **E6**, nella misura di **0,03** mc/mq.
6. Le eventuali recinzioni dei fondi potranno essere realizzate unicamente in legno o attraverso la creazione di siepi e piantagioni arboree di natura autoctona per la riqualificazione fondiaria a scopo di protezione (frangiventi vivi). Detta disciplina è prevalente su ogni altra diversa previsione contenuta nelle ~~presenti~~ Norme di Attuazione.

ART. 22. ZONA G4 - PER ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE.¹

1. La zona **G4** indica le seguenti aree con i relativi sub-ambiti riferiti ad insediamenti con destinazione ricettivo complementare, e/o alberghiera e/o direzionale ricreativa secondo le categorie d'uso definite dall'articolo 5 della LR 19/2009:
 - a) Monte di Muris;
 - b) Fiume Tagliamento in località Tabine;
 - c) Casa rossa a San Giacomo;
 - d) Spartiacque a Cà Farra.
2. Nella zona **G4** il PRGC si attua esclusivamente attraverso PRPG piano attuativo esteso al perimetro individuato dalla tavola di Piano PRGC. In fase di redazione del PRPG piano attuativo, il perimetro dello stesso potrà essere adeguato, ~~per ragioni di ottimizzazione progettuale, nei limiti indicati dalla Relazione sulla flessibilità~~ nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
3. In aggiunta alla indicazione e sistemazione delle aree per parcheggi secondo le quantità indicate nella tabella Parcheggi **D/H** in allegato A ~~allegata alle presenti Norme~~ (aree da realizzarsi internamente al sedime privato del proponente) il PRPG piano attuativo dovrà proporre, e concordare in sede di convenzione, eventuali miglioramenti sul sistema di transito, in termini di accessibilità e sicurezza del contesto, assumendo a proprio carico anche le opportune modifiche e sistemazioni della viabilità pubblica (allargamenti stradali, protezioni, marciapiedi, ~~eee...~~ eccetera) per rendere più sicuro il transito stradale in prossimità dell'intervento.
4. Nella zona **G4** il PRGC individua i seguenti ambiti:
 - a) ambiti delle **strutture ricettive**, comprendenti le aree destinate al consolidamento e agli eventuali sviluppi degli immobili a destinazione turistico ricettiva.
In tali aree sarà consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e di ampliamento delle strutture esistenti finalizzati al consolidamento funzionale delle attività presenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - 1) **DS** - distanze dalle strade; m **5,00**;
 - 2) **DC** - distanze dai confini; m **5,00**;
 - 3) **DF** - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; m **10,00**;
 - 4) **H** - altezza; m **7,50**;Gli interventi di ampliamento non potranno superare il **50%** della cubatura esistente alla data di adozione della Variante n. **5** del PRGC (27 3 2001) fatta eccezione per l'area di Spartiacque dove sarà consentito ampliare l'esistente fino a un massimo di **2400 mc**;
 - b) ambiti a verde delle **attrezzature complementari**, comprendenti le aree a verde naturale costituenti pertinenze e completamento delle strutture ricettive.
In tali aree potranno essere realizzate opere di manutenzione e di infrastrutturazione funzionali alla fruizione turistico-ambientale (sentieri, recinti faunistici con piccole strutture per il ricovero degli animali, percorsi naturalistici, aree di sosta e relax, piccole attrezzature ricreative ~~eee...~~ eccetera). Nel rispetto del contesto naturale ed ambientale potranno altresì essere realizzate aree destinate alla viabilità di accesso e al parcheggio di cui al ~~precedente~~ precedente comma **3** al servizio delle attività turistico ricettive. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in forma consona al contesto naturale ed ambientale con materiali ecologici; non saranno consentite nuove edificazioni;
 - c) (soppressa).
5. I perimetri dei sub-ambiti di cui al ~~precedente~~ precedente comma **4** potranno essere ridefiniti in sede di pianificazione attuativa alla luce di approfondimenti della loro valenza paesaggistica e naturalistica e delle relative sistemazioni in un'ottica di valorizzazione delle medesime aree.
6. Non sarà consentita la realizzazione di nuovi edifici a destinazione esclusivamente residenziale.
7. Nelle more dell'adozione del Piano Attuativo di cui al comma **2** ~~del presente articolo~~ saranno consentiti unicamente interventi di adeguamento funzionale degli immobili esistenti che non comportino incrementi di cubatura superiori al **20%** della volumetria esistente.

¹ Variante 14 adozione

ART. 23. ZONA S - PER ATTREZZATURE E SERVIZI.

1. La zona **S** comprende le parti del territorio comunale riservate, o da riservare, ai servizi ed alle attrezzature collettive esistenti, o in progetto, o necessarie ai fini del soddisfacimento dei rapporti standard indicati dal DPGR ~~20 aprile 1995, n. 0126/Pres.~~ **126/1995**.
 2. Al fine di un'ordinata attribuzione delle attrezzature e servizi ai vari livelli di necessità funzionale del sistema urbano l'azzonamento del PRGC distingue le aree rientranti in questa zona omogenea in due sottozone:
 - a) S1** - servizi ed attrezzature collettive di proprietà pubblica o di uso pubblico di livello urbano necessarie ai fini del soddisfacimento dei rapporti standard di livello urbano indicati dal DPGR ~~20 aprile 1995, n. 0126/Pres.~~ **126/1995**;
 - b) S2** - servizi ed attrezzature pubbliche, o private di interesse pubblico, di carattere tecnologico o igienico (stazioni di trasformazione o distribuzione elettrica o idrica, stazioni per radiotelecomunicazioni, piazzole ecologiche depuratori, inceneritori ~~eee.~~ *eccetera*) che non rientrano nei rapporti standard di cui al DPGR ~~20 aprile 1995, n. 0126/Pres.~~ **126/1995**, la cui presenza nel territorio comunale é tuttavia strettamente legata al funzionamento del sistema urbano¹.
- 2 bis.** In tutte le zone per attrezzature e servizi, eccetto che presso cimiteri e depuratori, sono ammesse le così dette case dell'acqua per l'erogazione di acqua potabile per uso domestico.
- 2 ter.** In tutte le zone per attrezzature e servizi, salve le localizzazioni specificatamente previste, sono ammesse anche opere per:
- a) ristoro e vita associativa, solo in zone CC, I, AS e VS;**
 - b) abitazione per il personale o la custodia ove occorrente, non più di una per ogni unità o area funzionale, solo in zone CC, I e VS.**
L'abitazione rispetta un limite di volume utile di mc 300, di superficie coperta di mq 150 e di altezza di m 6;
 - c) percorsi ciclabili e pedonali;**
 - d) viabilità;**
 - e) raccolta differenziata di rifiuti;**
 - f) in zone di vita associativa e di verde, sport e spettacoli: ricreazione e festeggiamenti.**
3. ~~L'indicazione delle aree classificate in S1 con sigla identificativa (P, CC, I, AS, VS) ha valore di indicazione obbligatoria del PRGC e pertanto eventuali tipologie di servizi diverse da quelle indicate, saranno insediabili unicamente con la procedura di variante di cui al 2° comma dell'art. 127 della LR 52/91². (Soppresso).~~
- 3 bis.** Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.
4. In queste zone il PRGC si attua mediante intervento diretto.
 5. La realizzazione di nuovi edifici, o l'ampliamento di quelli esistenti, dovrà generalmente uniformarsi agli indici e parametri delle zone limitrofe con l'eccezione per i casi in cui esigenze monumentali, o tecniche (attrezzature sportive, scuole, attrezzature tecnologiche, igienico-sanitarie, ~~eee.~~ *eccetera*) indichino l'opportunità di superare i limiti indicati³.
 6. Nelle ~~aree~~ zone S2 l'edificazione dovrà limitarsi ai manufatti strettamente indispensabili per la gestione tecnica dell'attrezzatura locale. Nei limiti compatibili con le esigenze tecniche dovranno essere adottati provvedimenti atti a ridurre l'impatto paesaggistico di tali attrezzature⁴.
 7. Nelle aree di pertinenza delle attrezzature destinate al culto, alla vita associativa e culturale, all'istruzione, all'assistenza ed ai servizi sanitari, dovranno essere realizzate superfici a parcheggi (stanziali e di relazione) in misura non inferiore all'**80%** della superficie utile degli edifici di riferimento. Tale percentuale potrà essere ridotta fino alla metà nel caso di attrezzature esistenti, o previste, ricadenti nell'ambito delle zone residenziali, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

¹ Modifica introdotta con Var.7.

² Modifica introdotta con Var.7

³ Modifica introdotta con Var.7

⁴ Modifica introdotta con Var.7.

8. Nelle aree di pertinenza delle attrezzature destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto, dovranno essere realizzate superfici a parcheggi (di relazione) in misura non inferiore a un posto macchina ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare i parcheggi attinenti ad attrezzature attigue per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.
9. L'eventuale piano attuativo PRPC relativo alle aree aventi destinazione di recinto faunistico sulla cima del Monte di Muris dovrà tenere in particolare considerazione le esigenze di fruizione turistica dell'area rispettando la sentieristica consolidata e le prerogative naturali o paesaggistiche del sito e l'integrità dei luoghi sacri.¹

¹ Comma introdotto con Var.9.

ART. 23 BIS. ZONA SP - PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO.¹

1. In questa zona rientrano gli insediamenti e le attrezzature che, in considerazione dell'uso e dell'attività in essi svolta, costituiscono servizi di interesse pubblico senza finalità economiche o lucrative, collocati e gestiti in strutture sia di proprietà pubblica che privata. Per tali servizi si indicano specificamente le seguenti prescrizioni urbanistico edilizie:

SP - Cjase Balét - In questo ambito é consentita, con procedura diretta mediante intervento diretto, la ristrutturazione edilizia degli immobili ~~presenti~~ presenti e l'ampliamento degli stessi nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) IF** - edificabilità fondiaria: mc/mq **1,00**;
 - b) DS** - distanza dalle strade: in allineamento con l'esistente;
 - c) DC** - distanza dai confini: come da Codice Civile;
 - d) H** - altezza: ~~7,50~~ **7,50** (fatta salva la maggiore altezza dei corpi di fabbrica esistenti).
2. La ristrutturazione degli edifici esistenti e gli eventuali ampliamenti si dovranno uniformare alla tipologia edilizia del contesto mantenendo le coperture a falde con manto in laterizio e sporti di linea con struttura lignea. Non saranno consentiti volumi tecnici al di sopra delle coperture.
 3. La sistemazione delle aree esterne dovrà tener conto delle esigenze di parcheggio e di accessibilità degli utenti, degli addetti e dei visitatori al fine di evitare la permanenza di auto sulla pubblica viabilità. Nelle aree di pertinenza degli immobili dovranno essere indicate aree a parcheggio in misura non inferiore al **100%** della superficie utile degli edifici.

¹ Modifica introdotta con Var.7

Titolo III° ALTRE NORME

ART. 24. VIABILITÀ STRADALE - FASCE DI RISPETTO STRADALE.

1. Le zone della viabilità stradale ~~corrispondono alle indicazioni espresse nel Piano Regionale della Viabilità¹~~ Esse sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla formazione di spazi per la circolazione dei veicoli e delle persone.
2. Nella tavola di Azzonamento del PRGC la viabilità stradale è classificata, con riferimento alla utilizzazione in atto ed agli interventi previsti, secondo le seguenti tipologie:
 - a) **viabilità esistente** da assoggettare a opere di sistemazione, manutenzione, razionalizzazione, allargamento definite di volta in volta da progetti esecutivi di iniziativa pubblica o privata;
 - b) **viabilità in progetto** essenziale per completare i collegamenti, i servizi e le urbanizzazioni necessarie e che potrà essere realizzata per iniziativa pubblica o per opera dei privati attraverso le convenzioni dei ~~PRPG~~ piani attuativi.
In caso di difformità in corrispondenza della viabilità esistente o in progetto tra grafico di zonizzazione e stato dei luoghi vale lo stato dei luoghi, e le aree non costituenti viabilità esistente o prevista sono assunte avere la classificazione delle aree contigue.
3. ~~(Soppresso).~~
4. Le fasce di rispetto da applicare nelle zone agricole e forestali rispetto alle strade indicate dal PRGC sono le seguenti:
 - a) ~~viabilità provinciale: SP nn. regionale ex provinciali~~ **5 e 17**; m **20,00**;
 - b) ~~viabilità comunale~~; m **10,00**.
In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, piste ciclabili, percorsi pedonali) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, ~~eee.~~ eccetera) nonché all'allestimento di spazi di sosta e parcheggio.
In spazio per viabilità e sue pertinenze sono comunque ammesse:
 - a) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;
 - b) opere di servizio e arredo;
 - c) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore; indipendentemente da previsioni di zona.
6. La capacità edificatoria delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto può essere trasferita sui terreni retrostanti nel rispetto dei parametri indicati dalle Norme di zona.
7. Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo consentito dalle Norme di zona, e comunque massimo complessivo di 200 mc di volume utile, da ~~concedersi~~ realizzarsi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico sanitario e funzionale, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario.
Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale o parziale, che può comportare modifiche della sagoma e di collocazione dell'area di sedime nei casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienico-sanitaria e per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni de PRGC in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale o di distanza dai confini, con cessione gratuita in favore del Comune dell'area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale.

¹ Piano Regionale della Viabilità – DPGR - 6 aprile 1989 n.0167/Pres.

8. Gli enti proprietari o gestori possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente dalle previsioni di zona.
9. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per visibilità, indipendentemente dalle previsioni di zona.
10. I parcheggi fanno parte integrante della strada quando sono destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

ART. 25. PISTE ED ITINERARI CICLABILI.

1. I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del ~~“Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico” di cui alla LR 14/93¹~~ di un piano o progetto di settore.
2. I progetti esecutivi di singoli tratti di percorsi ciclabili potranno apportare le modifiche ed integrazioni necessarie alla ottimizzazione delle pendenze, alla sicurezza delle intersezioni con la viabilità automobilistica, alla minimizzazione degli espropri e delle servitù, al collegamento con gli spazi urbani e le strutture di uso pubblico, alla realizzazione di opere di arredo stradale, segnaletica e piantagione a servizio o completamento della pista stessa.
3. Nelle fasce latitanti i percorsi ciclabili potranno essere realizzate, a cura degli Enti realizzatori dei tracciati, opportune strutture per il servizio o la sosta dei ciclisti (tettoie, servizi igienici, chioschi per picnic, portabiciclette, panchine, piazzole, fontane, monumenti, arricchimenti paesaggistici di carattere artistico).
4. Nei tratti esterni ai centri abitati le carreggiate ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
5. Le piste ciclabili monodirezionali dovranno essere realizzate con una larghezza minima di m **1,50**; quelle bidirezionali dovranno avere larghezza di m **2,50** ~~2,00~~, o superiore. In presenza di particolari condizioni di difficoltà, si potrà derogare da tali dimensioni pur di assicurare la continuità degli itinerari nella massima sicurezza.
6. La continuità dei percorsi ciclabili potrà essere realizzata anche in promiscuità con il traffico automobilistico opportunamente rallentato su sedi stradali locali con bassi volumi di traffico.

ART. 26. ATTREZZATURE DI SERVIZIO STRADALI.²

1. Le attrezzature di servizio stradale per la distribuzione di carburanti possono essere collocate lungo le strade pubbliche esistenti nelle zone aventi destinazione **D** o **E6** purché non si trovino in aree vincolate ai sensi del ~~D. Leg.vo n.490/99~~ decreto legislativo 42/2004, sia all'interno che all'esterno delle fasce di rispetto.
2. In tali aree è consentito realizzare, ~~con procedura diretta~~ mediante intervento diretto, le seguenti strutture:
 - a) distributori di carburanti e di ogni altra sostanza connessa al rifornimento di automezzi; impianti di lavaggio ed assistenza tecnica agli automezzi; edifici per servizi dell'impianto, per addetti e clienti;
 - b) spazi per la vendita di accessori per automezzi, generi di conforto o altri articoli connessi fino ad una superficie di vendita al pubblico non superiore a **40,00** mq.
3. Gli edifici e gli impianti tecnologici fuori terra dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a) **DS** - distanza dalle strade statali e provinciali: m **20,00**;

¹ L.R. 21 aprile 1993 n. 14 - Norme per favorire il trasporto ciclistico.

² La materia è normata dal recente D.L. 11 febbraio 1998 n.32 - *Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art.4, comma 4, lettera c, della Legge 15 marzo 1997, n.59, in attesa di divenire oggetto di specifica normativa regionale.*

- b) DS** - distanza dalle strade comunali: m **10,00**;
 - c) DC** - distanza dai confini: m **5,00**;
 - d) H** - altezza massima: m **6,00**.
4. Le distanze di cui al comma **3** precedente andranno osservate anche per le parti a sbalzo delle pensiline, *salvo quanto indicato al comma 5*.
 5. Le pensiline di distribuzione del carburante ed i tunnel di lavaggio non vengono computati al fine della determinazione della superficie coperta.

ART. 27. RECINZIONI E ACCESSI CARRAI.

1. In tutto il territorio comunale le recinzioni dei fondi dovranno essere realizzate con interventi orientati al massimo rispetto dell'ambiente urbano e del territorio in generale. Pertanto, dovrà essere generalmente rispettato il criterio di minima cementificazione del territorio. Ai muri di recinzione in calcestruzzo dovranno essere sempre preferiti i muri in pietrame o in materiali naturali a vista, o intonacati, ricercando il minimo impatto.
2. Sono da considerarsi tutelati, su tutto il territorio comunale, i muri in pietrame che costituiscono memoria delle antiche recinzioni delle braide e dei fondi rustici. Tali murature, di recinzione o di sostegno, andranno generalmente conservate al massimo livello di integrità. Qualora ragioni di sicurezza o importanti necessità logistiche richiedessero l'apertura di brecce, le modalità di intervento dovranno tendere all'utilizzo di metodologie operative e di ripristino coerenti con la tipologia costruttiva di detti muri. Qualora, per le medesime ragioni, fosse necessario ricorrere alla demolizione di taluni tratti di detti muri, *il Comune la commissione edilizia* potrà indicare l'opportunità di una loro ricostruzione traslata al fine di mantenere la continuità degli stessi.
3. Negli interventi di nuova costruzione di cancelli o portoni degli accessi carrai, questi devono essere realizzati, per ragioni di sicurezza e funzionalità, a una distanza non inferiore a m **4,50** dal ciglio stradale.
4. In tutto il territorio comunale, al di fuori delle zone **A** e **B**, le recinzioni prospicienti strade aperte al pubblico transito dovranno essere realizzate a distanza non inferiore a **6,25** m dall'asse stradale. Il *Comune Sindaco, sentita la Commissione edilizia*, potrà ammettere distanze inferiori, unicamente per opportunità di allineamento con edifici o recinzioni esistenti.

ART. 28. FASCE E DISTANZE DI RISPETTO SANITARIO ED INFRASTRUTTURALE.¹

1. Fasce di **rispetto cimiteriale** - Nelle aree soggette a tali vincoli si applicano le limitazioni stabilite *dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934*, dall'art. 338 del TU delle Leggi sanitarie, di cui al RD 27 luglio 1934 n° 1265, e dell'art. 1 della Legge 17 ottobre 1957, n° 983. *All'interno delle fasce di rispetto cimiteriali è vietata qualsiasi costruzione, fatti salvi gli interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali.*
2. Fasce di **rispetto degli impianti di depurazione** - La fascia di rispetto ha un raggio di m **100**; al suo interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi (Delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del **04/02/77**) - *Criteri metodologici e norme tecniche generali di cui alla Legge 319/76 - Legge Merli*). Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere d'alberi, pannelli di sbarramento o ricovero degli impianti in spazi chiusi.
3. Distanze di **rispetto dagli elettrodotti** - La distanza di rispetto da osservarsi nei confronti degli elettrodotti é normata dal DPCM 23 aprile 1992 che, al fine di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi, in relazione all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici,

¹ Le fasce di rispetto sanitario ed infrastrutturale, vengono riportate nella cartografia del PRGC unicamente per memoria. Esse derivano da provvedimenti legislativi, imposti da enti sovraordinati, con finalità di tutela igienico-sanitaria. Infatti una loro diversa definizione non dipende dalla volontà del Consiglio Comunale ma dalla determinazione dell'Ente preposto alla tutela igienico-sanitaria del territorio. L'ottenimento, da parte degli Enti preposti, di una riduzione o di una deroga dalle indicazioni di rispetto indicate, non costituisce variante del PRGC ma unicamente liberalizzazione della destinazione di zona indicata.

stabilisce le seguenti distanze dai conduttori delle linee elettriche degli edifici adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati per la popolazione:

a) da linee a **132 kV** \geq **10 m**;

b) da linee a **220 kV** \geq **18 m**;

c) da linee a **380 kV** \geq **28 m**.

4. Distanza di **rispetto dai metanodotti** - la distanza di rispetto da osservarsi nei confronti di metanodotti é pari a m **12** rispetto all'asse degli stessi.

ART. 29. AREA FLUVIALE - CORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO.

1. L'area fluviale comprende gli alvei¹ e le dirette pertinenze funzionali dei corsi d'acqua che presentano caratteristiche ambientali e valenza idraulica tale da necessitare una normativa di tutela specifica.
2. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e la loro valenza, per tipologie di intervento, sono stabilite dal regio decreto 523/1904, RD 25/07/1904 n. 523 (~~Polizia delle acque pubbliche~~). Esse variano da **4,00 m** a **10,00 m** dalla sponda del corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine, a seconda delle caratteristiche dell'opera da eseguire, come elencate nella sottostante tabella, ed hanno valore al di fuori delle zone residenziali, salvo quanto previsto al comma 2 bis.

Tabella tab. / fasce di rispetto dei corsi d'acqua; - RD 25/07/1904 n.523

- Sommovimento del terreno con qualsiasi mezzo - Piantagione colturale di essenze arboree o arbustive - Infissione di pali per condotte elettriche	m	4,00
- Esecuzione di scavi - Realizzazione di costruzioni - Predisposizione di tralicci per condotte elettriche - Realizzazione di pozzi tubolari	m	10,00

2 bis. In attuazione della legge regionale 11/2015, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda di corsi d'acqua demaniali è comunque vietata la costruzione di edifici all'esterno del centro abitato di cui al decreto legislativo 285/1992.

3. Nell'area fluviale gli interventi devono tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei.
4. E' consentito:
 - a)** il proseguimento dell'attività agricola, comprese le colture arboree, nelle aree già soggette a tale uso alla data di adozione della variante 5 del presente PRGC (27 3 2001);
 - b)** la riduzione del flusso idrico dei canali e dei corsi d'acqua;
 - c)** le derivazioni e i prelievi per scopi irrigui nei modi e quantità stabilite dagli organi competenti, sempre che non alterino l'equilibrio ecosistemico; Gli enti proprietari o gestori possono adeguare lo spazio d'acqua esistente, indipendentemente dalle previsioni di zona.
5. Al fine di conservare e/o ricostituire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale sono vietate:
 - a)** nuove costruzioni, installazioni, recinzioni in calcestruzzo o in ferro, opere di pavimentazione;
 - b)** interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone;
 - c)** interventi di trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e planoaltimetriche dei corsi d'acqua, compresi i solchi di erosione;
 - d)** lo scarico di acque, eccetto quelle meteoriche o depurate, nei canali e nei corsi d'acqua;

¹ Gli alvei di tutti i corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (RD ~~1775/1933~~ 11/12/1933, n.1775 così come ricompresi e numerati nell'elenco degli allegati alla IV circolare esplicativa della LR 52/1991 52/91) appartengono al Demanio idrico dello Stato.

- e) lo scarico di materiali di qualsiasi tipo e natura nelle incisioni naturali e nei fossi.
 - f) la realizzazione di infrastrutture energetiche elevate rispetto al piano di campagna;
 - g) la realizzazione di vasche per piscicoltura;
 - h) opere di bonifica idraulica e interventi di ~~rilevanza urbanistico-ambientale di cui all'art. 66 della LR 52/94~~ trasformazione territoriale come definiti dalla legge;
 - i) discariche di rifiuti di qualunque genere.
6. Nell'area fluviale le attività inerenti la gestione delle fasce arboree ripariali é soggetta alla stessa normativa in materia di forestazione in vigore per le zone di bosco¹.
 7. La recinzione dei fondi può essere realizzata esclusivamente con siepi a verde.
 8. Le strutture edilizie connesse alla presenza dei corsi d'acqua e ricadenti in area fluviale, quali canalette, strutture di contenimento in pietra sono soggette a conservazione e tutela nel rispetto delle loro caratteristiche storiche. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri dell'ingegneria naturalistica e in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali presenti.
 9. In attuazione della legge regionale 11/2015 le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio sono improntate al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, per quanto possibile, alla minima riduzione della permeabilità dei suoli.

ART. 30. DISCIPLINA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

1. Gli edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale di nuova realizzazione dovranno osservare le distanze dalle abitazioni isolate e dalle zone ~~residenziali~~ residenziali di cui alla tabella DISTANZE DALL'ABITATO PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INTENSIVO allegata alle presenti norme.
2. Gli edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale di nuova realizzazione, che non costituiscano ampliamento di insediamenti esistenti o rilocalizzazione di insediamenti zootecnici ubicati all'interno dell'insediamento urbano, dovranno disporre di un lotto minimo accorpato non inferiore a **12.000** mq. Tale limite viene elevato a **20.000** mq per gli allevamenti suini.
3. In relazione alla tipologia dell'allevamento, alle tecnologie impiegate, alle condizioni ambientali e meteorologiche, e alla effettiva localizzazione proposta, indipendentemente dalla dimensione dell'allevamento stesso, l'autorità sanitaria ASS potrà imporre, di volta in volta, prescrizioni particolari in ordine alla compatibilità ambientale e sanitaria, elevando, qualora ne sia riscontrata l'opportunità, i parametri di sicurezza e le distanze indicate dalle Norme di zona.
4. Negli allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo e dimensione il cambio di tipologia zootecnica o di tipologia nella gestione dell'allevamento, anche senza opere edilizie, é soggetto ad autorizzazione per la verifica della compatibilità ambientale e sanitaria ai sensi ~~dell'art. 216 del T.U.L.L.SS dell'articolo 216 del regio decreto 1265/1934.~~

ART. 31. IMPIANTI TECNOLOGICI.

1. Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal ~~presente~~ PRGC con l'esclusione delle zone **F2** e **F4**, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali o delle grandi reti di trasferimento di prodotti combustibili (metanodotti, oleodotti, energia elettrica, fognatura, acquedotto, telefono, ~~ecc.~~ eccetera) e per l'esercizio degli stessi, con esclusione degli interventi aventi rilevanza edilizia.
2. Su tutto il territorio comunale e gli interventi di cui al ~~precedente~~ comma **1** dovranno osservare opportune modalità di realizzazione in ossequio alle esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale. I progetti dovranno dimostrare tutti gli accorgimenti adottati per ridurre gli impatti ambientali a breve ed a lungo termine.

¹ LR 8-04-1982 n.22 "Legge forestale regionale"; LR 25-08-86 n.38 "Norme in materia di forestazione"; DPGR 11-04-1989 n.0174 "Prescrizioni di massima di polizia forestale"

3. ~~La~~ Le concessioni per la realizzazione di tali reti non può ~~essere~~ riguardare abitazioni anche a servizio dei suddetti impianti.
4. Il nulla osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciata dagli Organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

ART. 31 BIS. STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE. E/O RADIOTRASMISSIONE

1. L'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e/o radiotrasmissione è soggetta al regolamento comunale di settore, potrà essere consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto dei seguenti criteri di localizzazione:
 - le aree saranno individuate con l'obiettivo di minimizzare l'impatto paesaggistico delle installazioni privilegiando le aree per impianti tecnologici, le aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo, le aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale, le aree a destinazione industriale, commerciale e di terziario esterne agli ambiti residenziali, le aree a verde non attrezzate;
 - saranno da escludere le seguenti localizzazioni: aree aventi destinazione residenziale nel PRGC (A/A0/B1/B2/B3/BO); aree per attrezzature e servizi di culto, vita associativa, istruzione (S1-CC/I); aree comprese nell'ambito paesaggistico del lago di Ragogna;
 - il Comune potrà impartire particolari prescrizioni affinché gli impianti non pregiudichino la qualità del paesaggio e trovino idoneo inserimento rispetto al contesto morfologico e territoriale; a tal fine potrà indicare, o richiedere, accorgimenti o opere atte a ridurre l'impatto visivo delle installazioni.
2. I siti per le stazioni radio base dovranno essere di **proprietà comunale**; a tal fine, e qualora necessario, l'Amministrazione comunale potrà acquisire le aree su richiesta ed indicazione dei gestori, concedendone successivamente l'uso in locazione. La localizzazione dei siti potrà essere effettuata al fine di garantire un corretto dimensionamento degli impianti anche promuovendo la compresenza di diversi gestori sul medesimo impianto. *(Soppresso)*.
3. L'installazione di nuovi impianti e l'ampliamento ~~e/o la modifica di quelli esistenti~~, è soggetta alle procedure autorizzative stabilite dall'art.3, comma 23 della L.R. 3 luglio 2000 n.13 ed ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici imposti dal DM 381/98⁴. *(Soppresso)*.

ART. 32. Soppresso (SOPPRESSO)².

ART. 33. SICUREZZA GEOLOGICO-SISMICA.

1. Ai sensi della normativa vigente³ lo studio geologico-tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica fa parte integrante del ~~presente~~ PRGC. Tale studio riporta le indicazioni connesse alla situazione geologica del territorio e le prescrizioni da osservarsi per conseguire la sicurezza negli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti. Tale studio tuttavia non può essere considerato sufficiente, né sostitutivo, per la stesura delle relazioni richieste per la fase di progetto di cui al successivo comma.
2. I progetti per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti aventi rilevante incidenza sul suolo e sul sottosuolo – come dettagliato ~~nel seguente~~ al comma **3, lettere ai punti a), b), c), d), e)** - dovranno essere corredati da una relazione geologica e da una relazione geotecnica redatte nel rispetto dei criteri fissati dal DM **11/03/1988**. Tali progetti dovranno essere

¹ D.Min.Amb.10 settembre 1998 n.381 (G.U. 3.11.1998 n.257)

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

² Art. 32 Contiguità fra aree residenziali e aree a destinazione agricola – Articolo stralciato con decreto n°0416/Pres dd.20/12/04 in sede di approvazione della var. 6.

³ L.R. 9.5.88 n. 27 come modificata dalla LR 4.5.92 n. 15 e dalla LR 19.5.94 n. 8 artt. 9 bis e 10

corredati da indagini specifiche per tener conto in modo adeguato della eventualità che, in concomitanza con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo dell'opera o in zona ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione. I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge ~~2 febbraio 1974~~ numero 64 64/1974.

3. Con riferimento all'azzone indicato dalla carta della zonizzazione geologico-tecnica dello studio geologico di zonizzazione in prospettiva sismica del territorio comunale - redatto dal dott. Gianluigi Zirardo del Consorzio della Comunità Collinare del Friuli nel maggio 1997 - facente parte del presente PRGC si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:
- a) Zona **Z1c** (terreni con caratteristiche geomeccaniche da buone a ottime).
Non ci sono restrizioni all'edificabilità prevista dal PRGC.
Le indagini geologiche e geotecniche di cui al comma 2 ~~del presente articolo~~ sono necessarie solo per edifici particolari per entità e/o distribuzione dei carichi.
A supporto della relazione geologica e geotecnica va allegata almeno una indagine conoscitiva con l'esecuzione di alcuni pozzetti di ispezione di profondità adeguata mediante scavatore, onde cautelarsi da possibili situazioni particolari locali (sacche di eluvium, depositi colluviali, materiali di riporto) e verificare, in particolare, la profondità del substrato roccioso da raggiungere con il piano di posa delle fondazioni.
La realizzazione di insediamenti od infrastrutture lungo pendii od in prossimità del bordo di scarpate più o meno ripide ed elevate deve essere subordinata alla verifica delle condizioni di stabilità globale dell'appoggio, in rapporto alla giacitura ed alla frequenza dei piani di discontinuità, alle condizioni topomorfiche locali ed alle proprietà geomeccaniche dell'ammasso roccioso.
- b) Zona **Z2-3** e zona **Z3** (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente da buone a discrete).
Non ci sono restrizioni all'edificabilità prevista dal PRGC.
Le indagini geologiche e geotecniche di cui al comma 2 ~~del presente articolo~~ sono necessarie solo per edifici particolari per entità e/o distribuzione dei carichi.
A supporto della relazione geologica e geotecnica va allegata almeno una indagine di tipo speditivo come specificato nella zona **Z1c**.
Nei terreni in pendenza va verificata la stabilità d'insieme delle fondazioni nei confronti di ogni possibile grado di libertà di scivolamento o di rottura, tenendo conto della posizione e delle oscillazioni della falda idrica.
- c) Zona **Z4** e zona **Z4-5** (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente mediocri).
Non ci sono restrizioni all'edificabilità prevista dal PRGC.
Le indagini geologiche e geotecniche di cui al comma 2 ~~del presente articolo~~ sono sempre necessarie, tranne che per costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, per le quali sono sufficienti le indagini di tipo speditivo specificate al punto alla lettera a) terzo capoverso.
Nei terreni in pendenza va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.
- d) Zona **Z5** e zona **Z5-6** (terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti e terreni disomogenei con elevata variabilità verticale e laterale).
L'edificabilità prevista dal PRGC deve essere limitata a edifici di modesto impegno progettuale.
L'utilizzo dei terreni, la fattibilità e il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono condizionate dal riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno di appoggio. L'indagine deve essere approfondita in misura adeguata all'importanza del progetto ed inoltre all'entità dei carichi trasmessi ai terreni (pozzetti d'ispezione o prospezioni geofisiche con prove penetrometriche e, per le opere di maggior incidenza tecnica, sondaggi geotecnici con prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio).
Nei terreni in pendenza va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.
- e) Zona **Z6** (terreni con caratteristiche geomeccaniche complessivamente pessime).
Tali zone sono inedificabili per le pessime caratteristiche del terreno (drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno, caratteristiche geotecniche pessime).

E' consentito esclusivamente il passaggio di infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, metanodotti, gasdotti, linee elettriche e telefoniche ~~eee.~~ eccetera) e la realizzazione di manufatti molto modesti a servizio delle stesse.

- f) area soggetta a **ristagni d'acqua** temporanei imputabili alla morfologia ed al drenaggio difficoltoso per situazioni di bassa permeabilità dei terreni.

L'utilizzo dei terreni è subordinato alla soluzione dei problemi tecnici legati alle particolari condizioni idrauliche locali e alle caratteristiche progettuali dell'intervento.

- g) bordo di **terrazzi o scarpate** di altezza superiore ai **4-5** m per una fascia di influenza di larghezza pari a **3** volte l'altezza della struttura, **cocuzzoli e creste collinari**;

zone con **substrato roccioso** a profondità inferiore ai **15-20** m circa dal piano di campagna; fasce di terreno coincidenti con le **direttrici di disturbo tettonico**.

Nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei terreni in queste zone si deve tener conto del fatto che, in concomitanza di eventi sismici, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica.

Per tutte le opere da realizzare in prossimità del bordo superiore dei terrazzi, delle scarpate e di pendii naturali ripidi le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e della struttura sottostante andranno condotte nello stretto rispetto di quanto previsto al punto **G2** del **DM 11/03/1988**.

In particolare si dovrà garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza della struttura morfologica sottostante, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio – specialmente quelle che limitano gli alvei fluviali - nella loro configurazione paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme, nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano.

Nel caso dei terrazzi che limitano la valle del fiume Tagliamento ed i profondi solchi di erosione laterale, caratterizzati dai maggiori dislivelli, le verifiche di cui ai due precedenti paragrafi dovranno essere obbligatoriamente condotte nell'ambito di una fascia pari ad una larghezza di **20** m a partire dal bordo superiore esterno del coronamento dei terrazzi stessi.

- h) **superfici terrazzate e fasce di rispetto** in zone di potenziale **dissesto geostatico**; **area soggetta ad esondazione** in condizioni eccezionali di piena del fiume Tagliamento; **area con falda affiorante o subaffiorante** permanentemente umida e acquitrinosa; **area destinata in passato a discarica**.

Tali zone sono inedificabili.

E' consentito il passaggio di infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, metanodotti, gasdotti, linee elettriche e telefoniche ~~eee.~~ eccetera)- e la realizzazione di manufatti molto modesti a servizio delle stesse.

ART. 34. SITI DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE O NATURALE. (SOPPRESSO).

~~Il PRGC segnala, con individuazione puntuale e sigla di riferimento, alcuni siti di interesse storico, ambientale o naturale. Essi hanno valore di testimonianza storica del territorio e, in quanto tali, sono oggetto di tutela e salvaguardia da parte del PRGC.~~

~~Essi sono:~~

~~1) cava di Canodusso;~~

~~2) cava di Krik;~~

~~3) cava di Cjà Boschit;~~

~~4) ponte del vecchio acquedotto di Villuzza;~~

~~5) riparo della Tabine;~~

~~6) postazione militare;~~

~~In tali siti, sono consentiti gli interventi di manutenzione e di restauro conservativo, unitamente alla realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione degli stessi (segnalazione turistica, realizzazione di percorsi fruitivi e di accesso) nel rispetto degli elementi naturali presenti.~~

ART. 35. AREE DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA INDICATE DAL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO DEL BACINO DEL FIUME TAGLIAMENTO.¹

1. I perimetri delimitati con tale simbologia nelle tavole del PRGC e la localizzazione di “zone di attenzione” non costituiscono indicazione azzonativa ma sono indicati nei grafici del PRGC per localizzare i vincoli imposti su tali aree dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Tagliamento (PAIT). Ne consegue che l'aggiornamento/adequamento di tali perimetrazioni sul grafico del PRGC può essere effettuato in dipendenza dei provvedimenti del PAI/PAIT senza che ciò costituisca variante del PRGC.²
2. Poiché le prescrizioni – azzonative e normative – del PAI/PAIT sono in costante evoluzione e per la loro finalità possono variare indipendentemente dalle indicazioni del PRGC si dovrà tener conto delle prescrizioni dello stesso in quanto vigenti ed efficaci al momento della loro applicazione e prevalenti e/o aggiuntive rispetto alle indicazioni azzonative e normative del PRGC.

ART. 36. MORFOTIPI.

1. Per morfotipo si intende la forma di un luogo o di una porzione del territorio, come risulta dall'interazione di fattori naturali e antropici caratterizzanti la sua identità e tipizzabile o riconoscibile in diversi contesti.
Nel territorio sono individuati i seguenti morfotipi nelle tavole BENI E TUTELE:
 - a) insediamenti fortificati / difesi: l'ambito del castello di Ragogna;
 - b) insediamenti compatti a bassa densità: insediamento Gattolini;
 - c) insediamenti di dorsale o di versante: nucleo di San Pietro.
2. Nelle aree individuate come insediamento fortificato difeso valgono le norme di cui all'articolo 9, in particolare il comma 7.
3. Nelle aree individuate come insediamento compatto a bassa densità valgono le norme di cui all'articolo 13, comma 7.
4. Nelle aree individuate come insediamento di versante:
 - a) va salvaguardata la struttura insediativa originaria generata dalle pendenze e particolarità morfologiche;
 - b) vanno conservati gli elementi tipici derivati dalle particolarità morfologiche come muri di contenimento in sassi, pietra o simili e i terrazzamenti;
 - c) nuovi interventi e demolizioni e ricostruzioni devono inserirsi armoniosamente nel contesto del costruito tradizionale e valutare attentamente la visibilità a larga scala;
 - d) gli elementi incongrui col contesto e detrattori vanno eliminati per quanto possibile.

ART. 37. TUTELE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI.

1. I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni d'uso del PPR.
Essendo le prescrizioni d'uso del PPR soggette a possibili modifiche, il rinvio al PPR di cui al periodo primo è rinvio dinamico.
In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e prescrizioni d'uso del PPR per i beni paesaggistici valgono le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico regionale.
In bene soggetto a tutela paesaggistica di cui al DLGS 42/2004 parte terza, il rispetto dell'esatto limite del vincolo può essere verificato e dimostrato, ma comunque non modificato, in sede di PAC o di progetto.
2. Nel comune di Ragogna sono soggetti a tutela paesaggistica, per legge, salvo eccezioni:
 - a) il lago di Ragogna e i territori contermini per una fascia di 300 metri;

¹ Aggiornato alla Variante 14

² Contestualmente alla Var. 14 l'indicazione dei perimetri delle aree vincolate dal PAIT è stata aggiornata alle cartografie (desunte dal sito pai.adbve.it) approvate con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n. 97 del 28.04.2014)

- b)** il fiume Tagliamento, i torrenti Ripudio, Grovate, Arzino, Gercia, la roggia del Molino e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di **150 metri** ciascuna, esclusi tratti tombati;
- c)** i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
- 3.** Per i beni culturali soggetti a tutela di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda, valgono le norme di settore.
- Sono soggetti a vincolo di tutela culturale:
- a)** le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgga ad oltre **70 anni**;
- b)** le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente o la cui esecuzione risalgga ad oltre **50 anni**;
- c)** le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d)** affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
- e)** le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;
- f)** le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;
- g)** le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.
- 4.** Il PRGC segnala, con individuazione puntuale e sigla di riferimento nelle tavole BENI E TUTELE, alcuni siti di interesse storico, ambientale o naturale. Essi hanno valore di testimonianza storica del territorio e, in quanto tali, sono oggetto di tutela e salvaguardia da parte del PRGC. Essi sono riferiti alle seguenti categorie:
- a)** Ex Mulino;
- b)** Monumento;
- c)** Ancona, cappella;
- c)** Testimonianze e resti della Grande Guerra;
- d)** Pozzo, fontana;
- e)** Ex cava;
- f)** Ponte;
- In tali siti, sono consentiti gli interventi di manutenzione e di restauro conservativo, unitamente alla realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione degli stessi (segnalazione turistica, realizzazione di percorsi fruitivi e di accesso) nel rispetto degli elementi naturali presenti. E' vietata la rimozione e la riduzione dei beni.
- 5.** Nelle aree di Belvedere, punto panoramico come individuate nella tavola BENI E TUTELE:
- a)** sono vietati edifici, serre, cartelli pubblicitari e reti tecnologiche aeree di nuova costruzione;
- b)** gli interventi esorbitanti da manutenzione straordinaria su edifici esistenti privi di rilevanza storico-culturale sono subordinati a mitigazione dell'impatto visivo dell'intero edificio esistente e dell'eventuale ampliamento mediante opere di verde;
- c)** in caso di sostituzione le reti tecnologiche aeree sono interrato.
- In caso di contrasto tra previsioni diverse per paesaggio valgono le previsioni più restrittive.
- 6.** Per tabernacoli, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi di edifici anche non individuati nelle tavole del PRGC, esposti e non alla pubblica vista, è disposto il divieto di rimozione di cui al DLGS **42/2004**.
- Sono ammessi gli interventi conservativi di cui al DLGS **42/2004**.
- 7.** I Roccoli non possono essere distrutti o alterati, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione.

- 8.** In Sito di importanza comunitaria - Zona speciale di conservazione (SIC - ZSC) valgono le norme di settore.
- 9.** I prati stabili naturali compresi nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005 sono soggetti alle norme di settore.
La rappresentazione grafica dei Prati stabili naturali nelle tavole BENI E TUTELE è indicativa. Per il perimetro effettivo valgono le carte regionali.

ART. 38. LAGO E FASCE DI TUTELA PAESAGGISTICA.

- 1.** Le norme di questo articolo sono per le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera b), come individuate nelle tavole BENI E TUTELE.
- 2.** Gli interventi rispettano quanto previsto dal piano particolareggiato del lago.
- 3.** Non sono ammissibili le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 22, comma 7, lettera a).
- 4.** Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità di cui al comma 3, gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 22, comma 7, lettera b).
- 5.** In applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel DPR 31/2017, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 22, comma 7, lettera c).
- 6.** Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e del PRGC adeguato al PPR, in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera a) le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 22, comma 7, lettera d).
- 7.** In attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera b), nelle aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34 delle norme di attuazione del PPR non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 22, comma 7, lettera e).

ART. 39. FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA E FASCE DI TUTELA PAESAGGISTICA.

- 1.** Le norme di questo articolo sono per le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera c), come individuate nelle tavole di zonizzazione e nelle tavole BENI E TUTELE.
- 2.** I progetti e gli interventi rispettano o non confliggono con i criteri seguenti:
 - a)** salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e la morfologia fluviale naturale, mantenendo o ripristinando condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica, limitando e riducendo le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;
 - b)** riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;
 - c)** conservare e valorizzare gli edifici di rilevanza storico - culturale, i manufatti, gli elementi architettonici, i materiali e le attrezzature tecnologiche storicamente legate al paesaggio dei corsi d'acqua, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica;
 - d)** evitare l'inserimento di qualsiasi elemento detrattore e dissonante rispetto ai punti panoramici, e mitigare gli esistenti;
 - e)** permettere l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti fluviali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibili con la tutela degli habitat e degli ecosistemi. I percorsi della mobilità lenta privilegiano, per quanto possibile, strade bianche, interpoderali e la sentieristica esistente e materiali drenanti ed ecosostenibili;
 - f)** ripristinare e riqualificare l'ambiente fluviale nelle aree ove si presentano criticità ecosistemiche, paesaggistiche e morfologiche fluviali (erosione, artificializzazione delle sponde, alterazione delle componenti vegetali), e conservare le aree che presentano valori ecosistemici, paesaggistici e morfologici fluviali;

- g) le costruzioni rispettano caratteristiche costruttive-tipologiche congrue con la migliore qualità del contesto territoriale;*
- h) ogni intervento è corredato da una sufficiente analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un intorno sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di modifica richiesto;*
- i) nel caso di nuova edificazione il progetto prevede interventi di arredo verde con lo scopo di migliorare l'inserimento ambientale delle opere.*
- 3. Non sono ammissibili le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera a).**
- 4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità di cui al precedente comma 3, gli interventi che devono conformarsi alle prescrizioni di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera b).**
- 5. In applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel DPR 31/2017, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera c).**
- 6. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e del PRGC adeguato al PPR, in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera a) le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera d).**
- 7. In attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera b), nelle aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34 delle norme di attuazione del PPR non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera e).**

ART. 40. TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI.

- 1. Le norme di questo articolo sono per le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera g), come individuate nelle tavole BENI E TUTELE.**
- 2. Vale la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007, articolo 6.**
Non sono considerate bosco le fattispecie di cui al Piano paesaggistico regionale, norme di attuazione, articolo 28, comma 3.
Sono bosco le aree rispondenti alla definizione anche se non individuate cartograficamente.
In caso di incoerenza tra la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007 e la cartografia è prevalente la definizione.
- 3. I progetti e gli interventi rispettano, o non confliggono, con i seguenti principi:**
 - a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili;**
 - b) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale;**
 - c) conservare e valorizzare i boschi con funzione protettiva;**
 - d) conservare e valorizzare i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico, consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi.**
- 4. I progetti e gli interventi si conformano alle prescrizioni di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 28, comma 13.**
- 5. Gli strumenti di pianificazione forestale disciplinano gli interventi selvicolturali, individuano i boschi con funzione protettiva e programmano la gestione della proprietà.**

ART. 41. ULTERIORI CONTESTI.

- 1. Gli ulteriori contesti sono beni diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte terza, Titolo I, Capo II del Codice che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi.**

2. Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege:

a) per l'area costituente ulteriore contesto di beni archeologici (Beni archeologici - UC) come individuata nelle tavole BENI E TUTELE valgono le seguenti prescrizioni d'uso:

1) non sono ammessi interventi e/o installazioni anche di carattere provvisorio che alterino le caratteristiche morfologiche del bene e che compromettano la sua percezione, quali ad esempio: strutture in muratura, anche prefabbricate; strutture di natura precaria, stagionali e temporanee; impianti tecnologici; pannelli solari;

2) per l'attività agro-silvo-pastorale è fatto divieto di arature profonde, scassi e alterazioni morfologiche di qualsiasi genere;

3) eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzate nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino al contesto;

b) lungo le linee di centuriazione come individuate nelle tavole BENI E TUTELE, in zona agricola, nella fascia di 20 metri dalla viabilità sono vietati:

1) edifici di nuova costruzione;

2) strade di nuova costruzione, eccetto percorsi ciclabili e pedonali;

3) riordino fondiario, e movimenti di terreno di rilevanza urbanistica e interventi di trasformazione territoriale che compromettano la leggibilità delle permanenze riconducibili all'antica pianificazione agraria;

4) disboscamento e comunque trasformazione di aree di bosco, incolto o prato naturale, eccetto che in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;

5) sradicamento di alberi ed arbusti ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione;

6) manufatti pubblicitari;

7) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;

8) recinzione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno o ferro e rete;

9) pali di cemento;

10) parcheggi;

11) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante;

12) per le strade campestri è vietato l'utilizzo della pavimentazione bituminosa e non sono ammesse modificazioni del tracciato e/o alterazioni dell'orientamento e trasformazioni delle caratteristiche formali;

13) installazioni, anche di carattere provvisorio, con elementi di intrusione che alterino la percezione dei segni derivati dalla pianificazione agraria antica, a eccezione di quelli previsti da un progetto unitario di razionalizzazione e riduzione degli impianti (impianti tecnologici, pannelli solari, eccetera);

14) per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari lungo la viabilità principale e secondaria si applicano le seguenti prescrizioni:

14.1) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

14.2) cartelli di valorizzazione, promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico e/o pubblicitari: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto.

15) eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzati nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino con il contesto.

3. Per l'area costituente ulteriore contesto di immobili di interesse storico, artistico, architettonico (Castello di Ragogna) valgono le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:

a) non sono ammessi:

1) interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;

2) interventi di realizzazione di nuove zone produttive;

3) apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto ed altri usi del territorio che modifichino in modo permanente la morfologia del suolo;

- 4) interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;**
- 5) interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza;**
- b) sono ammissibili con condizione:**
 - 1) interventi di restauro, recupero e riuso, attuati tenendo conto dei decreti del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnicospicifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale) e del 14 gennaio 2008 (Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni);**
 - 2) interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);**
 - 3) interventi finalizzati a definire tutele di tipo percettivo (individuare visuali di pregio, punti di vista e rapporti di intervisibilità);**
 - 4) interventi di ampliamento di nuove zone produttive all'esterno del contesto purché vengano salvaguardata la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche, e il mantenimento dei coni ottici e delle vedute;**
 - 5) interventi necessari alla salvaguardia e al recupero della visibilità complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza, mediante l'individuazione dei coni ottici, delle visuali da mantenere libere e della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori amovibili (schermature arboree e vegetazionali);**
 - 6) interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali, da realizzarsi con interventi reversibili e l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto paesaggistico;**
 - 7) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei beni e degli ulteriori contesti.**

La presente tabella indica i rapporti minimi da osservare per l'individuazione delle aree da riservare a parcheggio, nel caso di edifici di nuova realizzazione e negli altri interventi soggetti a concessione edilizia, nelle zone a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva (D2, D3, G4).

tab. Parcheggi D/H	SU destinate ad attività artigianali o industriali	SU destinate a comm.all'ingrosso magazzini o depositi	SU destinate ad attività direzionali	SU destinate ad attività commerciali al dettaglio aventi superficie unitaria inferiore a 400 mq. e ad attività turistico-ricettive	SU destinate alla residenza nelle zone D2,D3
parcheeggi stanziali(*)	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	40%	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	100%	30% della SU (***)
parcheeggi di relazione	10% della SU	della SU	80% della SU	della SU	—
totale	60% della SU	40% della SU	130% della SU	100% della SU	30% della SU

(*) I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (*Tognoli*).

(**) Nella redazione dei PRPC, e nelle domande di concessione edilizia, si potrà assumere come standard equivalente il 50% della SU. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di dimostrare l'opportunità di applicare un diverso coefficiente.

(***) Equivalente a 1mq ogni 10 mc di costruzione di cui all'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (*Tognoli*).

NB: Le aree per parcheggi comprendono anche gli spazi necessari per l'accesso degli autoveicoli agli stalli e le manovre connesse.

ALLEGATO B

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

distanza in metri da case isolate 6)	distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovine latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) ripr. + ingr. 14)
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p.max 2,8 Kg.	p.m. 20 Kg.
50	100	11 - 20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Le distanze rispetto alla zona residenziale superiori a 300 m. previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

- Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.
- I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
3*: con produzione di liquame.
- Altre specie animali sono descritte in allegati.
- Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- Le case isolate si intendono insediati non in zona residenziale.
- Per i fini dall'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- (**) rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
- Vedi allegato n. 1.
- Vedi allegato n. 2.
- Vedi allegato n. 3.
- Vedi allegato n. 4.
- Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1		
SUINI		
Allevamenti con produzione di liquame.		
N°1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.		
Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.		
Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa dal liquame saranno valutate caso per caso.		
n° capi	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
fino a 10	fino a 1	caso per caso
11 → 20	1,1 → 2	100
21 → 50	2,1 → 5	150
51 → 100	5,1 → 10	250
101 → 200	10,1 → 20	300
201 → 400	20,1 → 40	450
401 → 700	40,1 → 70	700
701 → 1400	70,1 → 140	900

ALLEGATO N. 2		
BOVINI		
Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m.: 3 q.li) pari al 35 % del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m.: 1,2 q.li) pari al 35 % del numero delle bovine in lattazione.		
Al fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche raccolte liquami, le manze corrispondono a ½ bovino adulto ed i vitelli a ¼ di bovino adulto.		
n° capi bovini da carne	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650
n° capi bovine in lattazione	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700


ALLEGATO N. 3		
EQUINI		
Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta.		
n, 1 capo corrisponde a 400 Kg. di peso vivo medio.		
n° capi	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650
I maneggi o pensioni con box + paddok con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale; ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.		
La distanza della recinzione rispetto a case isolate sarà valutata di volta in volta.		

ALLEGATO N. 4		
AVICOLI		
n° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	800
40000	80	1000
50000	100	1200
Per altri avicoli: riportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.		
Pollo da carne a 42 gg.: Faraona: Tachino femmina (15 sett.): Tachino maschio (22 sett.): Ovagiole: (vale solo il numero di capi) Quaglie: Fagiani:	p, max = 2,0 Kg.; p.m. = 1,5 Kg. come pollo da carne a 57 gg. p, max = 9 Kg.; p.m. = 6 Kg. p, max = 20 Kg.; p.m. = 13 Kg. come pollo da carne a 57 gg. valutare volta per volta. valutare volta per volta.	
Stato brado:	valutare il peso medio.	

ALLEGATO N. 5		
CUNICOLI		
L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato di peso medio pari a 20 Kg.		
Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 - 35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicativo per capo: 1,8 Kg.).		
Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 - 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine).		
riproduzione + ingrasso (fori fattrice)	peso vivo in ton mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450


ALLEGATO N. 6		
STRUZZI		
Trattandosi comunque di allevamento allo stato brado si richiede:		
1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;		
2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.		
L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n, 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.		
STOCCAGGIO DEIEZIONI		
suini:		
vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 Kg) x 6 mesi.		
bovini		
concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg) x 6 mesi;		
vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg) x 6 mesi;		
Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a ¼ e le manze pari a ½ del bovino adulto.		
equini		
concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 Kg) x 6 mesi.		
Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3		

ALLEGATO C




Schema generale delle schede delle zone A0

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




Pignano




Descrizione:

Villa Locatelli é un bell'esempio settecentesco di complesso a corte chiusa, molto ben conservato in tutte le sue caratteristiche. L'ala ad ovest é l'ampliamento ottocentesco dell'abitazione padronale, l'ala est, coeva al corpo centrale, ospita gli annessi rustici. La facciata nord é impreziosita da un portale carraio passante con massicci conci in pietra sormontato al centro da un balcone in ferro battuto con finestra ad arco a tutto sesto in pietra. Un muro di cinta in ciottoli delimita a sud e ovest l'ampia braida, il cui portale d'accesso esterno presenta bei conci in pietra.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




Pignano




Descrizione:

Questo complesso architettonico é interessante per la notevole estensione e l'unitarietà del fronte, che allineandosi alla strada disegna un arco omogeneo rivolto verso il colle della chiesa. Se il valore intrinseco dei singoli manufatti non é eccellente, deve essere preservato il valore documentario del complesso. Gli edifici sono omogenei per altezza - tutti presentano due piani più il sottotetto -, tipo e distribuzione delle aperture, colori delle facciate; alcuni hanno gli infissi o le imposte in alluminio e le tapparelle che stonano con le caratteristiche edilizie tradizionali. Al piano terra si aprono verso il retro tre sottoportici, di cui uno presenta stipiti e architrave in pietra da conservare. La facciata del retro presenta grande uniformità e elementi tradizionali dell'edilizia rurale, come i ballatoi.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Giacomo



Descrizione:

Questo gruppo di edifici, insieme a quello della scheda 4, rappresenta un esempio ben conservato di edilizia rurale tradizionale. Gli edifici si attestano lungo la strada offrendo, nel gruppo di edifici più a sud, un fronte compatto con poche aperture verso nord-est aprendosi verso le pertinenze verdi e l'aia a sud-ovest. L'edificio più a sud presenta delle facciate ben impaginate e decorate con una bicromia bianco-grigia. Fra questo e gli edifici in linea più a nord è stato conservato un pezzo di muro in ciottoli con i merli, al quale si addossa una struttura precaria che sarebbe meglio demolire e rilocalizzare.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Giacomo




Descrizione:

Questo gruppo di edifici, insieme a quelli della scheda 3, rappresenta un insieme abbastanza conservato di edilizia rurale tradizionale. L'insieme forma un tipico complesso a corte, disponendo attorno all'aia edifici residenziali e strutture per l'attività agricola. In particolare sono interessanti il fronte a sud che allinea abitazioni e annessi rustici, ancora caratterizzati dalla scala esterna di distribuzione al primo piano e dal fienile ad archi, e l'ala nord della corte, che é costituita da esempi originari di manufatti in sassi. Tutto l'insieme é recintato da un muro in ciottoli, in parte ristrutturato.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Giacomo



Descrizione:

Il valore intrinseco dei singoli manufatti che compongono il complesso non é eccellente, ma esso presenta ancora la tipologia tipica del complesso di matrice rurale: edifici allineati lungo la strada e pertinenze sul retro - aia, aree a destinazione agricola. L'elemento piú interessante é la struttura a sud, costituita per intero di sassi, con aperture con stipiti e architrave in pietra e con la copertura originaria; il secondo piano é tamponato da blocchi di calcestruzzo e forati che rovinano l'insieme. Il gruppo di strutture al centro della corte e l'edificio che la conclude contrastano con le caratteristiche tradizionali del resto del complesso.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Giacomo




Descrizione:

Questi due nuclei non sono molto estesi, ma sono esempi ben conservati di edilizia rurale tradizionale. Entrambi affacciano sulla strada e si sviluppano a elle, formando l'aia. Il gruppo di edifici a sud comprende una sequenza di strutture residenziali e fienile, con l'edificio principale ornato da un sottoportico in pietra con arco in mattoni e ancona votiva. Il gruppo di edifici a nord presenta una facciata semplice ma ben composta sulla strada. Il retro non ha le stesse caratteristiche ed è rovinato da strutture precarie che sarebbe meglio venissero demolite.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Pietro



Descrizione:

Questo gruppo di edifici costituisce al parte nord del nucleo di San Pietro ed é quello che meglio ha conservato le caratteristiche del borgo feudale. Interessante é il rapporto con il versante sud del Monte, che si costruisce di un sistema a scalette fra gli edifici e di piccoli cortili terrazzati. Sono qui presenti i resti di alcune costruzioni originarie in pietra calcarea fugate con malta molto grezza. Gli edifici sono molto semplici e privi di elementi decorativi, ma conservano la tipologia degli edifici rurali tradizionali e molti anche le caratteristiche edilizie, come i ballatoi esterni distributivi.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Pietro



Descrizione:

Questo gruppo di edifici costituisce la parte sud del nucleo di San Pietro; l'insieme é stato in parte rovinato dall'inserimento di alcuni edifici che non hanno riproposto le caratteristiche edilizie proprie del vecchio borgo feudale e che dovrebbero tendere ad un adeguamento. Solo un esempio delle costruzioni originarie in pietra calcarea si é conservato. Gli edifici sono molto semplici e privi di elementi decorativi.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




San Pietro



Descrizione:

Questo gruppo di edifici si attesta a ridosso della strada che porta al castello e gode del paesaggio che discende verso quest'ultimo e il Tagliamento; l'insieme é importante perché costituisce la chiusura di borgo San Pietro, ma non presenta edifici di grande qualità e le caratteristiche proprie del vecchio borgo feudale sono riscontrabili quasi solo nella tipologia, gli edifici sono infatti disposti a formare una corte chiusa. Le strutture sono molto semplici e prive di elementi decorativi, é da segnalare soltanto il portale in pietra con sovrastante finestra in pietra dell'edificio che sorge all'inizio della strada per il Monte.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile





Canodusso




Descrizione:

Questo gruppo di edifici si colloca sul versante sud del Monte e gode del paesaggio che si apre sul lago e su San Daniele. L'insieme é costituito da tre file di edifici in linea attestate su livelli progressivi e presenta la tipologia rurale tradizionale, senza elementi di particolare pregio e con qualche ristrutturazione che presenta caratteristiche non in armonia con il contesto.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




Muris



Descrizione:

Gli edifici in linea di questa scheda formano, insieme a quelli delle schede 12 e 13, un complesso unitario e ben conservato per quanto riguarda la tipologia insediativa e le caratteristiche edilizie rurali tradizionali. Il gruppo di edifici più a sud é particolarmente interessante perché conserva il paramento murario in mattoni, le strutture accessorie per il deposito dei prodotti agricoli e la composizione originaria del fronte.

	Edifici di interesse storico-architettonico
	Edifici di interesse tipologico-ambientale
	Elemento decorativo o architettonico da conservare
	Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
	Edifici da demolire e rilocalizzare
	Edifici di servizio
	Fronte edilizio di valore da conservare
	Paramento murario da conservare
	Pertinenza paesaggistica non edificabile




Muris



Descrizione:

Gli edifici in linea di questa scheda, insieme a quelli delle due schede 11 e 13, formano un complesso unitario e ben conservato per quanto riguarda tipologia insediativa e caratteristiche edilizie rurali tradizionali, anche se il valore intrinseco dei singoli manufatti non è elevato. Le strutture di questo nucleo si dispongono alle pendici del Monte e si attestano alle curve di livello. Non ci sono elementi decorativi da segnalare; gli edifici sono piuttosto omogenei in altezza e nelle aperture; alcuni hanno gli infissi in alluminio che stonano con le caratteristiche tradizionali. Alcuni ballatoi tradizionali sono stati trasformati in balconcini.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile




Muris




Descrizione:

Gli edifici di questa scheda, insieme a quelli delle schede 11 e 12, formano un complesso unitario e ben conservato per quanto riguarda tipologia insediativa e caratteristiche edilizie rurali tradizionali, anche se il valore intrinseco dei singoli manufatti non é elevato. Il complesso non é molto ben tenuto: ci sono edifici abbandonati e strutture degradate, ma gli elementi tradizionali sono ancora chiaramente leggibili e con un intervento di salvaguardia e ristrutturazione si potrebbe recuperare un nucleo interessante.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile





Muris



Descrizione:

Questo nucleo non é molto esteso, ma é un esempio di edilizia rurale abbastanza ben conservato; inoltre essendo molto vicino alla chiesa deve essere salvaguardato nelle sue caratteristiche architettoniche. Gli edifici in linea si distanziano dalla strada a formare l'aia e presentano ancora il sistema distributivo a ballatoio e il corpo di fabbrica suddiviso in piano terra, piano primo e sottotetto. L'edificio che sorge sulla strada ha facciate ben impagnate.

-  Edifici di interesse storico-architettonico
-  Edifici di interesse tipologico-ambientale
-  Elemento decorativo o architettonico da conservare
-  Edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale
-  Edifici da demolire e rilocalizzare
-  Edifici di servizio
-  Fronte edilizio di valore da conservare
-  Paramento murario da conservare
-  Pertinenza paesaggistica non edificabile



Muris



Descrizione:

La struttura urbanistica del borgo che affaccia su via Ippolito Nievo risale al XVIII e XIX sec. e non è stata alterata a seguito del terremoto; sono leggibili strutture a corte e a schiera che conservano in parte le caratteristiche edilizie proprie del nucleo originario quali i muri in pietra, la cucina e la cantina al piano terra, le camere al piano primo accessibili tramite ballatoio, i depositi per i prodotti agricoli nel sottotetto. Attualmente ci sono episodi di degrado - alcuni manufatti sono in stato di abbandono - e di modificazione della destinazione d'uso - capanni agricoli -, ma il nucleo rimane un esempio importante di edilizia da conservare. Sono interessanti alcuni edifici accessori costruiti in ciotoli e sassi.

ALLEGATO D

2.1 Zona A

La zona A interessa le parti del tessuto edilizio che conservano elementi significativi sotto l'aspetto architettonico, tipologico, ambientale o più semplicemente tradizionale. Tali parti del tessuto edificato, in seguito alle trasformazioni urbanistiche che hanno interessato Ragogna soprattutto in seguito al terremoto, si presentano in modo sparso, lungo assi viari la cui matrice deriva dall'uso agricolo del territorio, talvolta come elementi continui, altre volte come raggruppamenti isolati o fatti episodici.

La loro presenza rende riconoscibili alcuni luoghi interrompendo l'omogeneità del frammentato tessuto edilizio recente. Questa loro singolarità è esaltata dall'aspetto tipologico specifico e dal valore e significato storico architettonico: alcuni complessi conservano significativi elementi di pregio ed un carattere di uniformità e unitarietà del complesso edilizio, altri, più rari, hanno le caratteristiche del palazzetto o della villa padronale; i più diffusi sono i complessi di matrice agricola, articolati in volumi residenziali, annessi rustici, pertinenze di servizio.

- L'approccio analitico e progettuale del PRGC è stato condotto con l'obiettivo di gli elementi detrattori del valore storico originario e le trasformazioni che hanno determinato la perdita delle distinguere le aree edificate nelle quali permangono elementi originari e significativi da tutelare da quelle parti invece in cui le trasformazioni hanno ormai perso il rapporto di continuità con la tradizione costruttiva edilizia e architettonica rurale propria dei borghi friulani storici, determinando la perdita del valore tipologico complessivo degli edifici.

Il tessuto storico è stato analizzato al fine di definire:

- le diverse tipologie degli edifici sulla base delle caratteristiche morfologiche e dell'origine storica; caratteristiche tipologiche originarie;
- le zone omogenee che racchiudono ambiti edilizi o parti del tessuto urbano con caratteristiche tipologiche e di valore uniformi.

I risultati di tale analisi sono in parte raccolti nelle tavole allegate alla presente relazione dal titolo "Tipologie insediative" e "Elementi strutturali del territorio /strategie del piano" per quanto riguarda l'intero tessuto storico, e nelle schede delle zone A0 allegate alle NdiA limitatamente a quelle parti nelle quali il PRGC definisce nel dettaglio le modalità di intervento.

La determinazione delle parti del tessuto edificato da tutelare per le caratteristiche architettoniche e storico-documentali è stata effettuata sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e dell'analisi sul campo.

Le tipologie a cui sono riconducibili gli edifici storici del tessuto edilizio sono:

- Edifici rurali isolati - piccoli complessi edilizi di origine rurale che mantengono le caratteristiche e le destinazioni d'uso legate all'agricoltura o che sono stati trasformati in senso esclusivamente residenziale pur mantenendo la struttura originaria.
- Edifici rurali in linea appartenenti al tessuto centrale dei borghi il cui valore è legato alla continuità dei fronti edilizi più che al valore intrinseco di ogni singola proprietà edilizia.
- Insediamenti padronali di matrice agricola - complessi a corte con elevati particolari architettonici di pregio sostanzialmente isolati rispetto ai borghi rurali e con ampie zone di campagna di pertinenza diretta anche se non fisicamente delimitate. E' il caso unico nel comune di Villa Locatelli.

Oltre all'individuazione delle tipologie edilizie sono state individuate anche le pertinenze recenti prive di valore - quelle parti di edificio nuove, di scarso valore anche economico, in netto contrasto con l'edificio principale e che non rappresentano una evoluzione o un accrescimento dell'edificio storico ma una aggiunta arbitraria per quanto funzionale - e quelle parti del tessuto edilizio che hanno subito un deperimento tipologico, dovuto a radicali trasformazioni, tale da non lasciare traccia di quello che era l'organismo edilizio originario se non nella conformazione morfologica generale. Forature, partizioni della facciata, materiali, rifiniture, conformazione del tetto hanno portato alla formazione di edifici totalmente nuovi;

Sulla base dell'analisi compiuta sono state definite le seguenti zone omogenee:

- **zona A - di interesse storico e monumentale** che racchiude gli edifici di maggior pregio quali l'area storico-monumentale del castello e quella della chiesa di San Giovanni in Monte. In tale zona l'attuazione avviene tramite PRPC di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera area individuata, le cui finalità sono quelle di indicare le modalità ed i tipi di intervento edilizio ed urbanistico atti a promuovere, coordinandole, l'ottimale utilizzazione delle aree, il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiari caratteristiche storico-tipologiche delle strutture e delle pertinenze.
- **zona A0 di interesse tipologico ambientale** che comprende il tessuto edilizio rurale e tradizionale nelle sue parti meglio conservate o comunque di valore urbanistico e storico. Tale zona è ad attuazione diretta in base alle indicazioni tipologiche ed alle prescrizioni edilizie contenute nelle apposite schede di zona allegata alle N.d.A. In tali zone ricadono anche edifici difformi rispetto al tipo originario che però rappresentano elementi di completamento o di contorno che vanno adeguati rispetto alla tipologia dell'edificio principale.

L'individuazione delle aree da inserire nella zona di maggior pregio A è avvenuta sulla base dell'eccezionalità storico-archeologica delle strutture dell'ambito del castello e dell'importanza monumentale dell'ambito della chiesetta della Julia. La differenza di valore tra questi complessi e gli elementi edilizi inseriti in altre zone è molto netto e facilmente percepibile anche per la loro particolare localizzazione.

Nel territorio comunale non sono presenti altri elementi di grande pregio tali da necessitare una attenzione alla loro tutela come quella prevista dalla zona A.

Più difficile e articolato è stato l'approccio nei confronti della zona A0 che, proprio in quanto di minor valore riconosciuto, presenta una maggior difficoltà di individuazione per la fragilità e talvolta non univocità delle caratteristiche di pregio e una maggior difficoltà di trattamento per l'accentuata criticità ed il concreto rischio di stravolgimento di quelle che sono le sue caratteristiche storiche. Il primo elemento che risulta necessario per consentire una manutenzione storicamente corretta di questi complessi minori è rappresentato da una loro rivalutazione in quanto residui di un passato che solo oggi torna a destare interesse.

La zona A0 ha comportato una approfondita analisi per scoprire e valutare gli aspetti da valorizzare e quelli contrastanti con il tipo originario. Le schede allegate alle NdiA rappresentano di fatto sia un elaborato di analisi sia un elaborato progettuale in quanto esiste, in questo caso, una perfetta concordanza tra gli elementi di valore riscontrati e la relativa politica di conservazione.

Nelle schede vengono segnalati:

a - prescrizioni relative agli edifici:

- edifici di interesse storico-architettonico che rappresentano il massimo livello qualitativo riscontrato e a cui corrisponde un livello di tutela che prescrive la conservazione globale dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo;
- edifici di interesse tipologico-ambientale che rappresentano il tessuto medio e uniforme della zona A0 del quale interessa conservare la tipologia ma che non presenta elementi di particolare valore (salvo segnalazione specifica); per questi edifici si prevede la conservazione dell'involucro esterno ma sono consentiti interventi di ristrutturazione previa presentazione di documentazione tecnica attestante l'opportunità dell'intervento;
- edifici contrastanti con il contesto tipologico-ambientale per i quali è prescritto l'adeguamento tipologico al contesto nel quale sono inseriti; si tratta di edifici che hanno subito forti modificazioni ma che conservano dei rapporti con il tessuto storico e per i quali è possibile ricreare una unitarietà rispetto al tipo originario;
- edifici da demolire e rilocalizzare: si tratta di superfetazioni senza alcun valore che in caso di intervento sull'edificio principale vanno demolite e rilocalizzate, con tipologia conforme, nelle aree di pertinenza assegnate;

b - prescrizioni relative alle aree:

- pertinenze paesaggistiche non edificabili; sono aree verdi o spazi aperti nei quali non sono consentite nuove edificazioni né rilocalizzazioni in quanto svolgono un ruolo significativo nella conservazione tipologica del complesso edilizio;

c - prescrizioni relative agli elementi architettonici ed edilizi (aggiuntive rispetto alle prescrizioni relative agli edifici):

- fronti edilizi di valore da conservare: questa indicazione testimonia la presenza di elementi significativi di facciata che vanno mantenuti; in questa categoria

rientrano sia le facciate con elementi di pregio come balconi, stipiti, marcapiani, icone, sia i fronti unitari che per la presenza di una partitura regolare, o caratteristica, tra pieni e vuoti vanno conservati o ricostituiti;

- paramento murario da conservare: qualora sia stata riscontrata la presenza di un paramento murario, in pietra, sasso o laterizio, di particolare valore per tessitura o per rapporto con l'architettura dell'edificio se ne prescrive la conservazione a vista;
- elementi decorativi o architettonici da conservare: sono elementi quali portali o ancone votive che completano la struttura edilizia nel suo valore decorativo e devono essere conservati.

Per quanto riguarda le modalità di ampliamento o la realizzazione di elementi funzionali essi devono accordarsi con le regole costitutive dell'edilizia rurale e tradizionale.

2.2 Zona B

La zona B interessa tutto il rimanente tessuto edilizio residenziale urbanizzato ed edificato e le aree ad esso intercluse. Le distinzioni azzonative operate nella zona B riguardano edifici che hanno conservato almeno in parte caratteristiche tipologiche e urbanistiche derivanti dalla matrice storica rurale e che, pur privi di spiccate qualità da tutelare come quelli delle zone A, richiedono tuttavia una normativa e un approccio progettuale specifico, e il restante tessuto costituito da edilizia più recente con tipologia insediativa intensiva di tipo condominiale o con tipologia estensiva caratterizzata per lo più dal villino isolato su lotto.

La zona B si articola pertanto nelle seguenti categorie:

- **zona B1** – dell'edilizia di matrice rurale con caratteristiche di minor pregio rispetto alle zone A0, ma costituita da immobili con impianto tipologico volumetrico e insediativo tradizionale nei quali le modalità di intervento devono mantenere la sintonia con i caratteri dell'insediamento di matrice rurale;
- **zona B2** - ambiti saturi caratterizzati da edilizia plurifamiliare intensiva di carattere condominiale, che, per tali motivi, possiedono un basso potenziale di trasformabilità ;
- **zona B3** – dell'edilizia estensiva e di completamento residenziale. Tale zona comprende il tessuto costituito da case o villini, più o meno recenti, con tipologia isolata al centro del lotto e i lotti liberi interclusi, o in continuità con tale tessuto, in ambiti dotati delle reti di urbanizzazione;
- **zona BO** – giardini, orti, parchi o aree libere, costituenti pertinenza dei lotti residenziali; ambiti agricoli di piccola dimensione, interclusi o adiacenti alle aree residenziali.